



BANDO DI CONCORSO - A.A. 2026/27 BORSA DI STUDIO & POSTO ALLOGGIO



Studia con il sostegno del DSU Toscana

Indice

ART. 1 BENEFICI A CONCORSO. BORSA DI STUDIO E POSTO ALLOGGIO	4
ART. 2 DEFINIZIONI.....	5
ART. 3 REQUISITI GENERALI	7
ART. 4 DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI.....	9
ART. 5 REQUISITI DI MERITO.....	9
ART. 6 CONSEGUIMENTO LAUREA TRIENNALE E ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE.....	13
ART. 7 REQUISITI ECONOMICI	15
ART. 8 STUDENTESSE E STUDENTI STRANIERI E ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO	17
ART. 9 STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITÀ.....	21
ART. 10 STUDENTESSE E STUDENTI CON FIGLI MINORI.....	24
ART. 11 STUDENTESSE E STUDENTI DETENUTI	24
ART. 12 STUDENTESSE E STUDENTI ATLETI	25
ART. 13 STUDENTESSE E STUDENTI CARE LEAVERS.....	25
ART. 14 CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE.....	25
ART. 15 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	28
ART. 16 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO DI BORSE DI STUDIO A CONCORSO	30
ART. 17 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	32
ART. 18 ESITO DEL CONCORSO E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	35
ART. 19 IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO E SERVIZI CONNESSI.....	37
ART. 20 SERVIZIO ALLOGGIO.....	42
ART. 21 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO.....	49
ART. 22 CAUSE DI DECADENZA DAI BENEFICI.....	50
ART. 23 ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE	52
ART. 24 INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III DEL REGOLAMENTO (UE) 27 APRILE 2016, N. 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR).....	56
ART. 25 NORMA DI RINVIO	58
ART. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	59
ART. 27 INFORMAZIONI SUL BANDO	59

Appendice A – Elenco comuni entro 90 minuti dalle sedi di corso

Appendice B – Documentazione richiesta per studenti extra-UE

**Appendice C – Elenco paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo di cui al DM 176
del 24/02/2026**

Appendice D - Dichiarazione sostitutiva della condizione economica studenti UE

Appendice E – Bonus – Guida pratica

CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027

E' bandito dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana il concorso per la concessione di borse di studio e l'assegnazione di posti alloggio per studenti universitari relativo all'anno accademico 2026/2027.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- *Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni;*
- *D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R e successive modificazioni e integrazioni;*
- *D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari";*
- *D. Lgs 29 marzo 2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";*
- *D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320 "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l.06.11.2021 n. 152";*
- *Circolare Ministeriale n. 13676 dell'11 maggio 2022 "Indicazioni relative alle modalità di rendicontazione delle risorse derivanti dal PNRR di cui all'art. 6, comma 1, del DM 1320/2021 e specificazioni di alcuni aspetti applicativi di detto decreto";*
- *Legge 12 aprile 2022, n. 33 "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore." e relativi decreti attuativi;*
- *D.M. 2 agosto 2022, n. 933 in materia di iscrizione contemporanea presso le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e le Università;*
- *Decreto Direttoriale MUR n. 176 del 10 febbraio 2026 relativo all'aggiornamento dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio per l'anno accademico 2026/2027;*
- *Decreto Direttoriale MUR n. 175 del 10 febbraio 2026 relativo all'aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2026/2027;*
- *D. lgs. 15 maggio 2025, n.71"Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26.";*
- *D.M. 30 maggio 2025, n. 418 recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026;*
- *Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;*
- *Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;*
- *Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE++);*
- *Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;*
- *Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;*
- *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);*
- *Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo*

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;

- *Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;*
- *Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;*
- *Accordo di delega tra Regione Toscana e Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario stipulato con il Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca in data 6 luglio 2023 per l'esercizio delle funzioni di organismo intermedio del PR FSE+ 2021-2027;*
- *Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/11/2022;*
- *Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";*
- *Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, adottato con Delibera di Giunta Regionale n.1392 del 07/12/2022;*
- *L'articolo 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e l'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;*
- *D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.*
- *Delibera di Giunta regionale n.507 del 15/05/2023 con la quale è stato approvato il documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo;*
- *Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 831 del 6 luglio 2026 che approva il documento "Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore delle studentesse e degli studenti universitari – AA 2026/27";*
- *Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana n. 27 del 16 luglio 2026 recante "Bando di concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio per l'a.a. 2026/2027: recepimento degli indirizzi della Regione Toscana di cui alla D.G.R. n. 831/26".*

I benefici di cui al presente bando di concorso sono inseriti tra le misure del Diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2026/2027. Il bando rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Le borse di studio sono finanziate per mezzo delle fonti indicate all'art. 16 di cui fanno parte

anche le risorse del PR FSE+ 2021/2027 della Regione Toscana.

In merito alle procedure d'infrazione a norma dell'art.258 TFUE, dall'analisi della banca dati EUR-Infra non risultano procedure d'infrazione per inadempienze di competenza della Regione Toscana sulle materie oggetto del presente bando. Le operazioni selezionate in esito alla presente procedura non sono quindi oggetto di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'art.258 TFUE.

ART. 1 BENEFICI A CONCORSO. BORSA DI STUDIO E POSTO ALLOGGIO

1.1 La borsa di studio e il posto alloggio sono benefici attribuiti a domanda, **da presentare nei termini stabiliti al successivo art. 15**, agli studenti in possesso dei requisiti generali, di merito ed economici specificati nel presente bando.

La borsa di studio e il posto alloggio non si rinnovano automaticamente. Gli studenti interessati devono presentare una nuova domanda per l'a.a. 2026/2027 entro i termini previsti dal presente bando, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti e del periodo massimo di concessione dei benefici. Gli studenti già assegnatari di posto alloggio devono richiedere nuovamente il servizio nella domanda di borsa di studio.

1.2 I vincitori di borsa di studio hanno diritto ad una quota monetaria, alla fruizione gratuita del Servizio Mensa e, se vincitori di posto alloggio, all'assegnazione gratuita dello stesso nelle Residenze Universitarie o, in caso di indisponibilità di posti, all'erogazione del contributo affitto le cui modalità di concessione sono stabilite al successivo art. 20 punto 20.11.

1.3 Sono destinatari dei benefici a concorso nel presente bando gli studenti iscritti alle seguenti Università, Scuole e Istituti Toscani, di seguito denominati Università:

- per la sede di **Firenze**: Università di Firenze, Conservatorio statale di musica Cherubini di Firenze, Accademia di Belle Arti, Accademia Italiana di Arte, Moda e Design, Opificio delle Pietre Dure, Scuola di Musica di Fiesole, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, Libera Accademia di Belle Arti di Firenze e Università Telematica degli Studi IUL;
- per la sede di **Pisa**: Università di Pisa, Accademia di Belle Arti di Carrara, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, Conservatorio statale di musica Mascagni di Livorno, Conservatorio statale di musica Boccherini di Lucca e Istituto Modartech di Pontedera;
- per la sede di **Siena**: Università di Siena, Università per Stranieri, Conservatorio statale di musica Rinaldo Franci di Siena e Siena Jazz University.

1.4 Possono presentare domanda entro i termini stabiliti dal presente bando anche tutti coloro che procederanno all'iscrizione a corsi di laurea triennale, magistrale, dottorati, specializzazioni successivamente agli esiti di eventuali test o prove di ammissione.

1.5 Possono presentare domanda entro i termini stabiliti dal presente bando anche gli studenti iscritti al semestre filtro ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale, n. 418 del 30 maggio 2025, dei Corsi di Studio afferenti alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria di una delle Università di cui al punto 1.3. Coloro che risulteranno idonei alla concessione della borsa di studio nella graduatoria provvisoria seppur sospesi in attesa del perfezionamento dell'iscrizione presso una delle Università di cui al punto 1.3 potranno usufruire del servizio mensa e del servizio alloggio fino al termine del semestre filtro secondo quanto previsto all'art. 19.

In caso di iscrizione definitiva al corso di studi frequentato durante il semestre filtro o ad un corso affine come previsto all'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, n. 418 del 30 maggio 2025, gli studenti potranno risultare vincitori di borsa di studio in base alla disponibilità di fondi.

1.6 Gli studenti iscritti al semestre filtro in altra Regione e che, al termine del semestre, intenderanno iscriversi presso una delle Università di cui al punto 1.3 potranno presentare la domanda nei termini stabiliti all'art. 15 punto 15.1.4. Per tali studenti è requisito di ammissibilità al concorso aver presentato domanda di borsa di studio presso l'Ente di gestione del diritto allo studio competente nell'altra Regione entro la scadenza valida per la generalità degli studenti stabilita nel bando di concorso approvato da detto Ente.

ART. 2 DEFINIZIONI

2.1 SEDE PREVALENTE DEL CORSO DI STUDI FREQUENTATO

Per sede prevalente del corso di studi frequentato si intende il comune dove lo studente frequenta il maggior numero di ore di attività didattica previste per l'anno di corso al quale risulta iscritto, fatta esclusione per le ore di tirocinio.

2.2 STUDENTE IN SEDE, FUORI SEDE E PENDOLARE

2.2.1 Per **studente in sede** si intende lo studente che risiede nel comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Allo stesso modo, si intende lo studente con sede prevalente del corso di studi frequentato nel comune di:

- Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia se la residenza è in uno qualsiasi di questi comuni;
- Pisa e residenza nei comuni di Calci, Cascina, San Giuliano Terme e Vecchiano;
- Siena e residenza nei comuni di Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Sovicille, Castelnuovo Berardenga e Asciano.

2.2.2 Per **studente fuori sede** si intende lo studente che risiede in comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato, con tempi di percorrenza tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.

2.2.3 Per **studente pendolare** si intende lo studente che non risulta né in sede, né fuori sede.

2.2.4 Lo studente deve dichiarare nella domanda di borsa di studio la sede del corso di studi frequentato e il comune di residenza. La procedura online determina tramite un sistema automatico lo status di fuori sede, in sede o pendolare.

2.2.5 Lo studente ove ritenga di dover essere considerato appartenente ad una diversa categoria può chiedere entro il 10 ottobre 2026, per gli studenti iscritti a corsi di dottorato o specializzazione entro il 27 dicembre 2026, la **revisione del proprio status con specifica richiesta on-line**, corredata da adeguata documentazione, dalla quale si evinca il tempo impiegato per raggiungere dalla propria località di residenza, il comune sede prevalente del corso di studi frequentato.

2.2.6 Lo studente fuori sede può richiedere di optare per lo status di pendolare, se i tempi di percorrenza tra il comune di residenza e quello sede prevalente del corso di studi frequentato, mediante mezzi pubblici di trasporto, sono superiori ad un'ora ma inferiori a 90 minuti.

2.2.7 Nell'Appendice A sono elencati i comuni per i quali è stato stabilito che i tempi di percorrenza sono compresi nella predetta fascia oraria rispetto alle sedi principali delle Università e degli Istituti.

2.2.8 Gli studenti che frequentano un corso di studi presso le sedi principali delle Università e sono residenti nei comuni indicati nell'Appendice A possono presentare richiesta di variazione di status utilizzando il modulo on-line e non devono allegare alcuna documentazione.

2.2.9 Ove ne ricorrano le condizioni, l'Azienda accoglie le istanze di revisione dello status, a suo insindacabile giudizio, attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

2.2.10 Gli studenti stranieri sono considerati **fuori sede**, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia o che lo studente risulti autonomo ai sensi dell'art. 8 punto 8.3.4 del presente bando.

2.2.11 Gli studenti detenuti sono sempre considerati **in sede**.

2.2.12 Gli studenti iscritti a Università telematiche e gli studenti iscritti a corsi che si svolgono prevalentemente con didattica a distanza sono sempre considerati **in sede**.

2.2.13 In caso di richiesta di cambio di residenza presentata al Comune successivamente alla data di approvazione delle graduatorie definitive di cui al punto 18.1.1, la variazione dello status dello studente sarà applicata dal concorso borsa di studio dell'a.a. 2027/2028. Per l'a.a. 2026/2027 lo studente manterrà lo status stabilito nella graduatoria definitiva.

2.3 ANNO CONVENZIONALE DI ISCRIZIONE

2.3.1 I requisiti di merito, che devono essere posseduti dagli studenti, (v. art. 5) sono sempre riferiti all'**anno convenzionale di iscrizione** che corrisponde:

- a) *per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico*: al numero totale di iscrizioni all'Università effettuate a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione fino all'a.a. 2026/2027 compreso;
- b) *per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale*: al numero totale di iscrizioni effettuate a tali corsi dopo il conseguimento della laurea triennale incrementato, nel caso che la prima ammissione sia avvenuta ad un anno successivo al primo, del numero di anni corrispondenti alle mancate iscrizioni.

2.3.2 Per la determinazione dell'anno convenzionale di iscrizione, fanno eccezione i casi sotto indicati, per i quali si procede nel modo seguente:

- a) agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2026/2027, hanno effettuato passaggi **da un anno di corso ad un primo anno di altro corso** non sono conteggiati gli anni antecedenti al passaggio, se l'Università non ha convalidato crediti precedentemente conseguiti;
- b) agli studenti iscritti nell'a.a. 2025/2026 che effettuano un passaggio di corso o un trasferimento da altro Ateneo ad un primo anno di corso nell'a.a. 2026/2027, senza richiedere la convalida di crediti conseguiti nella precedente carriera, non sono conteggiati gli anni antecedenti al passaggio o al trasferimento;
- c) agli studenti che, dopo aver **rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex-novo ad un primo anno di corso**, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione se l'Università non ha convalidato crediti conseguiti nella precedente carriera universitaria;
- d) agli studenti che, conseguita la laurea triennale o titolo convenzionalmente corrispondente, sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico con il riconoscimento di crediti, sono conteggiati gli anni di iscrizione all'Università effettuati dall'anno accademico di prima immatricolazione all'a.a. 2026/2027 compreso, ferma restando, in tale conteggio, l'eventuale applicazione di quanto indicato nei precedenti punti a) e b);
- e) agli studenti che, dopo aver frequentato un corso di laurea triennale (con o senza conseguimento del titolo), sono ammessi, o sono stati ammessi, ad una laurea magistrale a ciclo unico non avendo la possibilità di proseguire gli studi nella laurea magistrale corrispondente, in quanto non attivata, e in presenza della conferma da parte dell'Università di crediti precedentemente conseguiti, sono conteggiati i tre anni di durata della laurea triennale e gli anni di iscrizione alla laurea magistrale a ciclo unico, 2026/2027 compreso;
- f) agli studenti che, dopo aver frequentato un corso di laurea all'estero, sono ammessi o sono stati ammessi ad un corso di laurea con il riconoscimento di crediti conseguiti, sono conteggiati gli anni di iscrizione all'Università (sia all'estero che in Italia) effettuati dall'anno accademico di prima immatricolazione all'a.a. 2026/2027 compreso;
- g) non sono conteggiati gli anni per i quali le Università, ai sensi dell'art. 8, 4° e 5° comma del DPCM 9 aprile 2001, abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione degli studi e per i quali anni gli studenti non abbiano potuto effettuare alcun atto di carriera.

2.4 DEFINIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLO STUDENTE

2.4.1 Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): modulo ove sono riportati i dati per determinare la situazione economico/patrimoniale del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata (in questo caso la borsa di studio e il posto alloggio), ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

2.4.2 Attestazione ISEE: attestazione ove sono riportati, sulla base dei dati contenuti nella DSU, gli indicatori ISEE e ISP e il valore della scala di equivalenza. **Per la partecipazione al concorso l'attestazione deve essere valida per le prestazioni**

per il Diritto allo Studio Universitario, relativamente allo studente che richiede il beneficio;

2.4.3 Scala di Equivalenza: coefficiente variabile in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e della presenza nello stesso di eventuali situazioni particolari previste dalla normativa;

2.4.4 ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente;

2.4.5 ISPE: Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente: si ottiene dividendo l'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dall'Azienda).

2.5 CORSI S.T.E.M.

2.5.1 Corsi di studio attivati nelle aree di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica e identificati con Circolare Ministeriale n. 13676 dell'11 maggio 2022, ai sensi del D.M. 17 dicembre 2021 n. 1320, per le classi di laurea evidenziate all'indirizzo <http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3>.

2.6 SEMESTRE FILTRO

2.6.1 Nell'ambito della disciplina ai sensi del d.lgs 15 maggio 2025, n.71 il semestre filtro è il primo semestre immediatamente successivo all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e Medicina Veterinaria (LM-42).

ART. 3 REQUISITI GENERALI

3.1 Hanno titolo a concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2026/2027 ai seguenti corsi di studio attivati dalle **Università toscane** e ai quali si è ammessi sulla base del possesso del diploma di scuola secondaria superiore:

3.1.1 corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale;

3.1.2 corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli con contratto di formazione specialistica o che prevedono provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 22 punto 22.1.1.1;

3.1.3 corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.Lgs. 210/98 art. 4 ad eccezione degli studenti che risultano beneficiari di una borsa di studio o di altre provvidenze riferite al dottorato dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 22 punto 22.1.1.1.

3.2 Il titolo ottenuto al termine di un corso di studi di vecchio ordinamento presso le scuole dirette a fini speciali, l'ISEF, le Accademie di Belle Arti, l'ISIA e al termine dei corsi di diploma universitario, è fatto convenzionalmente corrispondere alla laurea triennale (titolo di primo livello) e come questa consente di concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio solo per una laurea magistrale, anche se a ciclo unico, purché, in quest'ultimo caso, l'ammissione sia avvenuta o avvenga ad anni successivi al primo.

3.3 La laurea del vecchio ordinamento è fatta convenzionalmente corrispondere alla laurea magistrale (titolo di secondo livello, così come la laurea magistrale a ciclo unico) e consente di concorrere alla borsa di studio e/o posto alloggio limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca (titoli di terzo livello).

3.4 Gli studenti che hanno ottenuto il diploma di vecchio ordinamento presso i Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati possono concorrere alla concessione della borsa di studio:

a) solo per la laurea magistrale se iscritti a Conservatori statali di musica e Istituti musicali pareggiati

b) per tutti i livelli se iscritti alle altre Università

3.5 ISCRIZIONE CONTEMPORANEA

3.5.1 Possono concorrere alla concessione dei benefici previsti dal presente bando gli studenti che si **iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio** per l'a.a. 2026/2027.

3.5.2 Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo può richiedere la borsa di studio per la seconda iscrizione, purché non abbia mai usufruito di suddetto beneficio nella carriera di prima iscrizione.

3.5.3 In caso di iscrizione contemporanea presso corsi di studio delle Università di cui all'art. 1 lo studente potrà ottenere la borsa di studio e i servizi connessi unicamente per il corso di studio indicato nella domanda di beneficio presentata con le modalità di cui all'art.15.

3.5.4 Lo studente dovrà indicare anche il secondo corso di studi presso il quale è iscritto o intende iscriversi per l'a.a. 2026/2027 e per il quale non potrà ottenere la borsa di studio.

3.5.5 In caso di iscrizione contemporanea ad un corso di studi di una Università di cui all'art. 1 e ad una Università con sede fuori dalla Toscana lo studente in caso di idoneità alla concessione della borsa di studio per entrambi i corsi dovrà optare per uno dei due benefici. In caso di scelta della borsa di studio concessa in regione diversa dalla Toscana lo studente dovrà rinunciare al beneficio concesso dall'Azienda tramite apposito modulo disponibile su Sportello Studente <https://sportellostudente.dsu.toscana.it>.

3.5.6 Gli importi della borsa di studio concessi in caso di iscrizione contemporanea a due corsi di studio per l'a.a. 2026/2027 sono indicati all'art. 19 tabelle B1 e B3, ad eccezione degli studenti vincitori di borsa di studio che rispettano i requisiti di merito previsti all'art. 5 per entrambi i corsi, se dichiarati nella domanda di borsa di studio, per i quali è concessa una maggiorazione nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità indicati all'art. 19 punto 19.1.5.

3.6 Requisito necessario per concorrere alla concessione del posto alloggio è essere **studente fuori sede** (v. art. 2, punto 2.2).

3.7 Non possono ottenere la borsa di studio e il posto alloggio:

3.7.1 Gli studenti già in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia di livello pari o superiore a quello finale previsto per il corso di studio di nuova iscrizione. Il titolo di studio deve essere stato conseguito entro la data di scadenza della domanda di borsa di studio di cui all'art. 15 punto 15.1.1 e punto 15.1.4;

3.7.2 Gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, per il quale un Ateneo italiano ha attribuito lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell'ordinamento italiano (Equipollenza), di livello pari o superiore a quello finale previsto per il corso di studio di nuova iscrizione;

3.7.3 Gli studenti già risultati idonei nelle graduatorie definitive di un concorso per borse del diritto allo studio universitario a livello nazionale per un anno convenzionale (v. art. 2, punto 2.3) uguale a quello cui risultano iscritti per l'a.a. 2026/2027, se hanno riscosso la quota monetaria della borsa stessa e/o hanno fruito dei servizi connessi; fanno eccezione gli studenti che **entro il 10 ottobre 2026** hanno rinunciato agli studi al primo anno di un corso di laurea e che, per l'a.a. 2026/2027, si iscrivono per la seconda volta al primo anno di un corso di laurea senza convalida di crediti. Tali studenti possono usufruire dei benefici fin dall'anno di nuova immatricolazione solo in caso di restituzione, entro la data sopraindicata, delle somme già percepite per borsa di studio nonché del rimborso delle eventuali quote relative ai servizi fruiti, se previsto;

3.7.4 Gli studenti con anno convenzionale di iscrizione (v. art. 2, punto 2.3) superiore al numero di anni per il quale può essere concesso il beneficio (v. art. 4);

3.7.5 Gli studenti con più di una iscrizione fuori corso o ripetente intermedio;

3.7.6 Gli studenti che non abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 15 del presente bando;

3.7.7 Gli studenti iscritti a corsi di studio con sede esclusivamente all'estero;

3.7.8 Gli studenti che richiedono la borsa di studio come iscritti ad un primo anno di laurea magistrale e che, in anni accademici antecedenti all'a.a. 2026/2027, hanno

beneficiario di una borsa del Diritto allo Studio Universitario come iscritti ad un corso di laurea triennale senza aver poi conseguito il titolo di primo livello in Italia.

ART. 4 DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

4.1 BORSA DI STUDIO

4.1.1 Gli studenti possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

- a) iscritti ai corsi di laurea triennale: tre anni più un semestre;*
- b) iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;*
- c) iscritti ai corsi di laurea magistrale: due anni più un semestre;*
- d) iscritti ai corsi di dottorato o ai corsi di specializzazione: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;*
- e) studenti che, conseguita una laurea triennale o un titolo di livello convenzionalmente corrispondente (v. art. 3), sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico: la differenza tra la durata normale della laurea magistrale a ciclo unico aumentata di un semestre ed i tre anni di durata normale della laurea triennale. La borsa di studio potrà essere ottenuta a partire dal quarto anno convenzionale di iscrizione (vedi art. 2 punto 2.3) del corso magistrale a ciclo unico, ferma restando l'eventuale applicazione di quanto indicato all'art. 3 punto 3.7.3. (ad esempio la borsa di studio al corso magistrale a ciclo unico della durata normale di 5 anni potrà essere ottenuta per 2 anni e un semestre a partire dal 4 anno convenzionale di iscrizione).*

4.2 POSTO ALLOGGIO

4.2.1 Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea indicati ai punti a), b), c), e) la durata di concessione del posto alloggio, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata di un ulteriore semestre **a titolo oneroso**.

ART. 5 REQUISITI DI MERITO

5.1 Possono concorrere all'assegnazione dei benefici messi a concorso per l'a.a. 2026/2027, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito, definiti secondo l'anno convenzionale di iscrizione (v. art. 2, punto 2.3).

5.2 Saranno considerati validi i crediti universitari relativi ad esami sostenuti e registrati come utili per il conseguimento del titolo, con le date di superamento che risultano agli atti delle Università.

5.3 STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

5.3.1 Studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico

A tali studenti è anticipato, eventualmente in due rate, un importo pari complessivamente al 50% (v. art. 21), della quota monetaria della borsa oltre i servizi alla stessa collegati, sulla base delle sole condizioni economiche, in quanto, come indicato di seguito, il merito viene valutato ex-post.

Per la valutazione del merito sono fissate due scadenze: la prima al 10 agosto 2027, la seconda al 30 novembre 2027.

5.3.2 Studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale

A tali studenti è anticipata una rata pari complessivamente al 50% (v. art. 21), della quota monetaria della borsa ed i servizi alla stessa collegati, sulla base delle sole condizioni economiche, in quanto, come indicato di seguito, il merito viene valutato ex-post.

Per la valutazione del merito sono fissate due scadenze: la prima al 10 agosto 2027, la seconda al 30 novembre 2027.

5.3.3 10 agosto 2027

a) Gli studenti che conseguono entro il 10 agosto 2027 i requisiti minimi, indicati nella tabella sottostante con il numero di crediti, validi per il corso di studio cui risultano iscritti nell'a.a. 2026/2027 hanno diritto alla concessione del restante 50% della quota monetaria della borsa di studio e continuano a fruire dei servizi collegati alla borsa stessa fino al 30/09/2027.

Corso di studio	Requisiti di merito
Laurea triennale	n. 20 crediti
Laurea magistrale	n. 15 crediti
Laurea Magistrale a ciclo unico	n. 20 crediti
Pisa – Ingegneria Edile e Architettura	n. 16 crediti
Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	n. 18 crediti
Pisa - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	n. 18 crediti
Siena - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	n. 18 crediti

b) Ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito sopra indicati non possono essere utilizzati i crediti bonus di cui al successivo punto 5.4.4.

c) Gli studenti che, invece, non riescono a conseguire i crediti di cui alla tabella che precede perdono il diritto alla concessione del restante 50% della quota monetaria della borsa di studio e, a decorrere dal 1° settembre 2027, decadono dai servizi collegati alla borsa stessa (v. art. 22, punto 22.1.4.1).

5.3.4 30 novembre 2027

a) Gli studenti di cui al punto 5.3.3 c), qualora riescano a conseguire entro e non oltre il 30 novembre 2027 i requisiti minimi di merito della tabella sopra riportata, indicati con il numero di crediti validi per il corso di studio cui erano iscritti nell'a.a. 2026/2027 o per quello cui si iscrivono nell'a.a. 2027/2028 anche se diverso da quello precedente o, infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio, parte nell'altro, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa di studio già percepita (50%).

b) Qualora tali studenti non riescano a conseguire il suddetto merito neppure entro il 30 novembre 2027 sono tenuti alla restituzione della quota monetaria della borsa di studio già percepita (50%) (v. art. 22, punti 22.1.6.1 e 22.2).

c) Agli studenti con disabilità (v. art. 9), agli studenti con figli minori (v. art. 10), agli studenti detenuti (v. art. 11) e agli studenti atleti (v. art. 12) non si applica la decadenza, relativa al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 22 punto 22.1.6.1.

5.3.5 Al fine del conseguimento del merito di cui ai punti 5.3.3 e 5.3.4, per la laurea magistrale sono computati anche eventuali crediti conseguiti nella laurea triennale ottenuta in Italia purché riconosciuti nella laurea magistrale.

5.4 STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

5.4.1 Gli studenti iscritti a corsi di laurea devono possedere, alla data del **10 agosto 2026**, i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2025/2026 (nelle tabelle 1 e 1bis si deve fare riferimento alla colonna dell'anno convenzionale calcolato per l'a.a. 2026/2027):

Tabella 1	Requisiti di merito					
Corso di studio	Anno Convenzionale per l'a.a. 2026/2027					
	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Laurea Triennale	25	80	135	=	=	=
Laurea Magistrale	30	80*	=	=	=	=
Laurea Magistrale a Ciclo Unico	25	80	135	190	245	300

**Oppure il numero massimo di crediti conseguibili, fatta esclusione per quelli relativi all'esame finale.*

Casi specifici

Tabella 1 bis	Requisiti di merito					
Corso di studio	Anno Convenzionale per l'a.a. 2026/2027					
	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Pisa – Laurea Magistrale in Ingegneria Edile e Architettura	21	63	108	147	201	=
Pisa – Laurea Magistrale in Chimica e Tecn. Farmaceutiche	25	78	128	185	245	=
Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	23	59	122	174	232	293
Pisa – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	23	77	128	180	231	292
Siena – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	23	77	129	183	237	293

A seguito della disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, ai sensi del DM 418 del 30 maggio 2025, si potrà rendere necessaria una revisione complessiva dei requisiti di merito per tali corsi di studio in base alle modifiche apportate dagli Atenei ai relativi regolamenti didattici.

5.4.2 Al fine del conseguimento del merito, per la laurea magistrale sono computati anche eventuali crediti conseguiti nella laurea triennale ottenuta in Italia purché riconosciuti nella laurea magistrale.

5.4.3 Si precisa che, per tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, i crediti relativi ai corsi integrati si intendono acquisiti, e quindi validi ai fini del requisito di merito, solo quando sono stati sostenuti nella loro completezza, al termine dell'ultimo modulo utile e tenuto conto di quanto stabilito al punto 5.2. I crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

5.4.4 BONUS

Laurea triennale e Laurea magistrale a ciclo unico

5.4.4.1 Qualora lo studente non abbia conseguito il numero minimo di crediti sopra indicato potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus di:

- a) **n. 5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- b) **n. 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione;
- c) **n. 15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del terzo.

5.4.4.2 Ai fini dell'ottenimento della borsa di studio non si considera il bonus eventualmente utilizzato per l'assegnazione della borsa servizi.

5.4.4.3 Nello specifico per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Firenze:

- a) **n. 5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- b) **n. 9 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione;
- c) **n. 14 crediti**, se utilizzato per la prima volta per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del terzo.

5.4.4.4 Nel caso in cui lo studente utilizzi parzialmente il bonus, la quota del bonus non utilizzata nell'anno convenzionale di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Tale disposizione si applica anche in caso di utilizzo del bonus in carriere precedenti.

Laurea Magistrale

5.4.4.5 Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale, anche per titoli conseguiti presso Università con sede legale non in Toscana, può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale.

5.4.4.6 Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a seguito del conseguimento di una laurea del vecchio ordinamento equiparata ad un titolo di primo livello (v. art. 3).

5.4.4.7 In caso di laurea triennale conseguita all'estero, lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus di:

- a) **n. 5 crediti**, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- b) **n. 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione.

5.4.4.8 I singoli "bonus" per anno convenzionale non sono cumulabili tra loro.

Es.: lo studente che chiede di utilizzare il bonus per il raggiungimento del requisito di merito per il secondo anno della laurea triennale avrà diritto ad un bonus totale di 5 crediti per tutta la carriera universitaria (laurea triennale + laurea magistrale); quello che necessita di usarlo per il terzo anno avrà diritto ad un bonus totale di 12 crediti ecc. Pertanto se lo studente utilizza 3 crediti di bonus per il secondo anno avrà diritto ad utilizzare solo i restanti 2 crediti di bonus per il resto della carriera universitaria **(vedi Appendice E)**.

5.4.4.9 Lo studente che ha utilizzato un bonus, o parte di esso, non può conteggiare, come crediti validi ai fini del raggiungimento del merito per conseguire la borsa di studio e il posto alloggio per l'anno accademico successivo, il bonus o la quota di esso utilizzata nell'anno precedente.

5.4.4.10 Qualora i crediti dichiarati nella domanda non siano sufficienti a raggiungere il requisito di merito richiesto dal presente bando di concorso la quota di bonus utile ad ottenere la borsa di studio sarà assegnata in modo automatico.

5.5 STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO O DI SPECIALIZZAZIONE

5.5.1 Tali studenti devono essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

5.6 STUDENTI PROVENIENTI, NELL'A.A. 2026/2027, DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE

5.6.1 Per gli studenti provenienti, nell'a.a. 2026/2027, da altre sedi universitarie italiane, **che richiedono la convalida di crediti**, i requisiti di merito sono valutati, limitatamente a tale anno accademico, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2025/2026 nell'ateneo di provenienza e attestati da detto ateneo; l'anno convenzionale sarà determinato sulla base di quanto specificato all'art. 2 punto 2.3.

5.6.2 Per gli studenti provenienti da sedi universitarie straniere i requisiti di merito sono valutati con riferimento ai crediti convalidati dall'ateneo di nuova iscrizione.

5.7 STUDENTI CON PASSAGGI DI CORSO NELL'A.A. 2026/2027

5.7.1 Gli studenti con passaggi di corso nell'a.a. 2026/2027, **che richiedono la convalida di crediti**, sono considerati iscritti per l'anno accademico 2026/2027 allo stesso corso di studio al quale risultavano iscritti per l'anno accademico 2025/2026; l'anno convenzionale sarà determinato sulla base di quanto specificato all'art. 2 punto 2.3.

5.7.2 I requisiti di merito, di cui al presente articolo, sono valutati, limitatamente all'a.a. 2026/2027, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2025/2026.

ART. 6 CONSEGUIMENTO LAUREA TRIENNALE E ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE

6.1 ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE: CONVERSIONE BORSA

6.1.1 Gli studenti che ottengono la borsa di studio per l'a.a. 2026/2027 e, conseguita la laurea triennale, si iscrivono, per il medesimo anno accademico ad un corso di laurea magistrale, possono chiedere, tramite apposito modulo online, che la borsa di studio loro assegnata sia convertita in una borsa per iscritti ad un primo anno di corso di laurea magistrale oppure al quarto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico. La richiesta di conversione deve essere presentata inderogabilmente dal 01/12/2026 al 30/06/2027.

6.1.2 In caso di conversione per un quarto anno di laurea magistrale a ciclo unico gli studenti dovranno aver convalidato un numero di crediti, conseguiti nella laurea triennale, sufficiente a mantenere il possesso del requisito di merito nel nuovo corso di studi.

6.1.3 Per ottenere la conversione della borsa di studio per il primo anno di un corso di laurea magistrale gli studenti con redditi e/o patrimonio all'estero sono obbligati a presentare la documentazione prevista all'articolo 8 entro la scadenza di presentazione della domanda di borsa di studio (v. art. 15 punto 15.1.1 e punto 15.1.4).

6.2 STUDENTI CON ANNO CONVENZIONALE SUPERIORE AL QUARTO CHE PREVEDONO DI CONSEGUIRE LA LAUREA TRIENNALE E DI ISCRIVERSI ALLA LAUREA MAGISTRALE PER L'A.A. 2026/2027

6.2.1 Tali studenti possono chiedere la borsa di studio e il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione, a condizione che abbiano conseguito **almeno 150 crediti**, validi per il corso di laurea cui risultavano iscritti nell'a.a. 2025/2026, entro il **10 agosto 2026**.

6.2.2 Tali studenti saranno inseriti in graduatoria con situazione sospesa e la borsa di studio e i servizi connessi saranno concessi secondo quanto previsto all'art. 17 punto 17.3.

6.2.3 Detti studenti sono tenuti a comunicare all'Azienda il conseguimento della laurea, entro 10 giorni dall'avvenuto conseguimento della stessa, e la successiva iscrizione, o la mancata iscrizione, alla laurea magistrale.

6.2.4 Gli studenti richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari per l'a.a. 2025/2026, e non decaduti dal beneficio, partecipano al presente concorso come "conferme alloggio" (v. art. 20 punto 20.9.1.1 e 20.9.1.2).

6.3 STUDENTI CHE INTENDONO ISCRIVERSI ALLA LAUREA MAGISTRALE NELL'A.A. 2027/2028

6.3.1 Gli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio per l'a.a. 2026/2027 che, conseguita la laurea triennale, non si iscrivono per tale anno accademico alla laurea magistrale, anche a ciclo unico, ma intendono iscriversi alla stessa per l'a.a. 2027/2028, fermo restando il proprio diritto alla quota monetaria della borsa loro spettante, possono mantenere i servizi connessi alla borsa di studio per il periodo previsto, al fine di proseguire l'attività didattica e lo studio propedeutici all'iscrizione al corso di secondo livello.

6.3.2 Per il secondo semestre i vincitori di borsa semestrale e di posto alloggio, possono continuare a fruire del posto alloggio alla tariffa di € 262,50 mensili (v. art. 20 punto 20.10.12) e del servizio di ristorazione alla tariffa prevista con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

6.3.3 Allo scopo di ottenere quanto sopra devono presentare all'Azienda, entro 10 giorni dal conseguimento della laurea, specifica richiesta, tramite apposito modulo online, corredata da documentazione atta a dimostrare la necessità di proseguire l'attività didattica al fine di iscriversi ad uno dei corsi di laurea magistrale istituiti presso le Università della Toscana per l'anno accademico 2027/2028.

6.3.4 Qualora nell'anno accademico 2027/2028, per qualsiasi motivo, non si iscrivano ad un corso di laurea magistrale attivato dalle Università della Toscana sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato e a rimborsare il valore dei servizi fruiti gratuitamente dopo il conseguimento della laurea triennale.

6.4 LAUREA MAGISTRALE: ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI DI TRANSIZIONE

6.4.1 Gli studenti che, conseguita la laurea triennale, risultano iscritti per l'a.a. 2026/2027 a corsi singoli di transizione in attesa di colmare il debito formativo per i requisiti di accesso alla laurea magistrale, possono richiedere la borsa di studio e il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione.

6.4.2 Tali studenti saranno inseriti in graduatoria con situazione sospesa e la borsa di studio e i servizi connessi saranno concessi secondo quanto previsto all'art. 17 punto 17.3.

6.5 Gli studenti di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.4 che per l'a.a. 2026/2027 risultano vincitori di borsa di studio al primo anno del corso di laurea magistrale e che non conseguono i requisiti di merito indicati all'art. 5 punto 5.3.4 sono soggetti alla decadenza della borsa di studio come disposto dall'art. 22 punto 22.1.6.1.

6.6 Tutti gli studenti che devono rimborsare il valore dei servizi fruiti corrisponderanno all'Azienda le tariffe previste all'art. 22 punto 22.2.

ART. 7 REQUISITI ECONOMICI

7.1 LIMITI DEGLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

7.1.1 Gli importi dell'ISEE e dell'ISPE dello studente richiedente i benefici, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 per gli studenti con disabilità e all'art. 10 per gli studenti con figli minori, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

ISEE	€ 27.000,00
ISPE	€ 60.000,00

7.1.2 L'Azienda provvederà a sottrarre d'ufficio le somme percepite nell'anno 2024 relative alla borsa di studio, erogata per il diritto allo studio universitario, ed indicate nella DSU (v. art. 2 punto 2.4.1) tra i redditi esenti e che lo studente dovrà dichiarare nella domanda on-line.

7.1.3 Eventuali variazioni dell'ISEE dello studente comunicate successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva non potranno comunque comportare un aumento dell'importo della borsa di studio.

7.2 INDICATORI DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

7.2.1 Requisiti generali

7.2.1.1 Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del DPCM 159/2013, come modificato dai successivi Decreti Ministeriali e Direttoriali, sono individuate in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**) del nucleo familiare di appartenenza.

7.2.1.2 La composizione del nucleo familiare di appartenenza è riferita alla data di scadenza della domanda.

7.2.1.3 Le condizioni economiche degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'art. 8.

7.2.1.4 Per gli studenti **detenuti** e per quelli appartenenti ad **ordini religiosi** il nucleo familiare di riferimento per il calcolo degli indicatori ISEE e ISPE è sempre composto dal solo studente.

7.2.1.5 Gli studenti residenti in Italia con un genitore residente all'estero devono presentare, oltre la DSU ISEE secondo le modalità indicate al punto 7.2.3, anche la documentazione relativa ai redditi e al patrimonio del genitore residente all'estero in base a quanto previsto all'art. 8 punti 8.3.1 e 8.3.2.

7.2.1.6 E' fatta eccezione per quanto previsto all'art. 3 punto 2 del DPCM 159/2013 per genitori coniugati e con il genitore residente all'estero iscritto all'AIRE che deve essere inserito nel nucleo familiare della DSU ISEE.

7.2.1.7 Gli studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono **equiparati agli studenti italiani** a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della determinazione della condizione economica e pertanto devono ottenere l'Attestazione ISEE attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

7.2.2 Studente autonomo

7.2.2.1 Lo studente che non abita con la propria famiglia di origine è considerato autonomo qualora si trovi contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di scadenza della domanda, in alloggio non di proprietà di uno dei suoi membri;
- per lo studente residente in Italia aver prodotto un reddito lordo derivante da lavoro dipendente (compresi i redditi assimilati), non inferiore a € 9.000,00 annui e inserito nella dichiarazione ISEE **2026** rilasciata secondo quanto previsto al successivo punto 7.2.3;

c) per lo studente residente all'estero aver prodotto un reddito lordo derivante da lavoro dipendente (compresi i redditi assimilati), riferito all'anno solare 2025, non inferiore a € 9.000,00. In questo caso lo studente deve presentare la documentazione secondo quanto previsto all'art. 8 punti 8.3.1 e 8.3.2.

7.2.2.2 Nel caso in cui lo studente sia coniugato o in unione civile o in convivenza di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76 il reddito del coniuge o del convivente deve essere considerato ai fini del rispetto dei requisiti indicati ai punti b) e c) e lo studente è tenuto a produrre la relativa documentazione.

7.2.2.3 Qualora lo studente non sia in possesso dei requisiti per essere studente autonomo è considerato parte del nucleo familiare dei genitori ai sensi dell'art. 8 del DPCM 159/2013.

7.2.3 Modalità e scadenze per la presentazione della dichiarazione ISEE

7.2.3.1 Per la partecipazione al concorso, **pena l'esclusione**, è necessario sottoscrivere **la DSU 2026**:

a) per gli iscritti ai corsi di laurea, entro il termine perentorio del **7 settembre 2026**;

b) per gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione, entro il termine perentorio del **16 novembre 2026**;

c) per gli iscritti al semestre filtro in altra Regione e che, al termine del semestre, intenderanno iscriversi presso una delle Università di cui al punto 1.3 e presentano la domanda nei termini stabiliti all'art. 15 punto 15.1.4, entro il termine perentorio del **31 dicembre 2026**.

7.2.3.2 **La DSU sottoscritta deve essere valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario relativamente allo studente che richiede il beneficio**, in applicazione dell'art. 8 del DPCM 159/2013.

7.2.3.3 **Ai fini della partecipazione al concorso, non sono ammesse le DSU valide per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario riferite ad un componente del nucleo familiare diverso dallo studente che richiede il beneficio.**

7.2.3.4 L'Azienda procederà al recupero telematico dei dati dalla banca dati dell'INPS. Lo studente sarà inserito in graduatoria definitiva con gli indicatori ISEE e ISPE relativi all'ultima attestazione valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario.

7.2.4 ISEE corrente

7.2.4.1 Se lo studente ha richiesto **l'ISEE corrente**, così come previsto dall'art. 9 del DPCM 159/2013, l'Azienda terrà conto di quella DSU ai fini della domanda di borsa di studio.

7.2.4.2 Si precisa che l'ISEE corrente deve essere valido per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, relativamente allo studente che richiede il beneficio.

7.2.4.3 **Lo studente che partecipa con l'ISEE corrente, pena l'esclusione dal concorso, deve aver sottoscritto una DSU 2026 entro il termine perentorio del 7 settembre 2026 se iscritto ai Corsi di Laurea; entro il 16 novembre 2026 per gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione.** E' fatta eccezione per gli studenti che presentano domanda a seguito del semestre filtro, nei termini previsti all'art. 15 punto 15.1.4, per i quali vale la scadenza indicata al punto 7.2.3.1 c).

7.2.5 Motivi di sospensione

7.2.5.1 Gli studenti saranno inseriti in graduatoria provvisoria in **situazione sospesa** quando:

a) l'Attestazione non sia valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, relativamente allo studente che richiede il beneficio;

b) l'Attestazione riporti difformità od omissioni;

c) nella DSU siano state dichiarate le condizioni di studente autonomo che di fatto non sono rispettate.

7.2.5.2 Gli studenti in situazione sospesa dovranno regolarizzare la propria posizione con le modalità ed entro i termini perentori sotto indicati, pena l'esclusione dal concorso:

- a) In caso di Attestazione non valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario rettificando la DSU;
- b) In caso di Attestazione che riporti difformità od omissioni, rettificando la DSU o producendo all'Azienda idonea documentazione atta a dimostrare quanto segnalato nelle difformità/omissioni;
- c) In caso di mancato rispetto delle condizioni di studente autonomo, presentando una DSU valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario con il nucleo familiare di origine oppure producendo all'Azienda idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'autonomia ai fini ISEE.

7.2.5.3 Il termine perentorio per la rimozione delle cause di sospensione di cui ai precedenti punti 7.2.5.1 a), b) e c) è il seguente:

- **20 ottobre 2026** per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico
- **31 dicembre 2026** per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione o dottorati di ricerca.

7.2.5.4 Gli studenti che presentano domanda a seguito del semestre filtro, nei termini previsti all'art. 15 punto 15.1.4 con Attestazione non valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario risulteranno esclusi dal concorso.

7.2.5.5 Gli studenti che presentano domanda a seguito del semestre filtro, nei termini previsti all'art. 15 punto 15.1.4 in situazione sospesa di cui ai punti 7.2.5.1 b) e c) dovranno regolarizzare la propria posizione **entro il 20 marzo 2027** con le modalità sotto indicate, pena l'esclusione dal concorso:

- 1) in caso di Attestazione che riporti difformità od omissioni, producendo all'Azienda idonea documentazione atta a dimostrare quanto segnalato nelle difformità/omissioni;
- 2) in caso di mancato rispetto delle condizioni di studente autonomo, presentando una DSU 2026 del nucleo familiare di origine oppure producendo all'Azienda idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'autonomia ai fini ISEE.

ART. 8 STUDENTESSE E STUDENTI STRANIERI E ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

8.1 Possono concorrere al conferimento dei benefici gli studenti stranieri, gli studenti italiani residenti all'estero, gli studenti apolidi, gli studenti rifugiati politici o con protezione sussidiaria o richiedenti asilo in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato, iscritti o che intendono iscriversi ai corsi indicati all'art. 3 punto 3.1.

8.2 Gli studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono **equiparati agli studenti italiani** a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della determinazione della condizione economica e pertanto devono ottenere l'Attestazione ISEE attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica (v. art. 7).

8.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEGLI STUDENTI STRANIERI

Gli studenti stranieri, oltre a dover compilare la domanda on-line, sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'art. 7 mediante la seguente documentazione, da trasmettere con le modalità ed entro le scadenze previste all'art. 15:

8.3.1 Studenti dell'Unione Europea

8.3.1.1 Dichiarazione sostitutiva, compilata dallo studente su apposito modulo (**Appendice D**), concernente i redditi lordi percepiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea nel 2025 da ciascuno dei componenti del nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti in uno dei Paesi dell'Unione Europea da ciascuno di essi alla data del 31/12/2025 con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare posseduto all'estero alla medesima data.

8.3.1.2 Devono essere dichiarati anche eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

8.3.2 Studenti extra Unione Europea

8.3.2.1 Apposita documentazione rilasciata nell'anno solare 2026 dalle competenti Autorità del Paese dove sono stati prodotti i redditi nel 2025, sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio mobiliare alla data del 31/12/2025.

8.3.2.2 Tutta la documentazione, prodotta in lingua originale e legalizzata, deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane presenti nel paese d'origine o secondo le modalità previste dalle convenzioni internazionali vigenti in materia di legalizzazione.

8.3.2.3 La documentazione da produrre è riportata **nell'Appendice B** del presente bando.

8.3.2.4 Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite il rilascio di apostille.

8.3.2.5 Per quei Paesi ove esistono gravi e comprovate difficoltà (ad esempio chiusura dell'Ambasciata Italiana per motivi di sicurezza, stato di guerra del paese) a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, in alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese ove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La certificazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine.

8.3.2.6 Non può essere accettata qualsiasi forma di dichiarazione sostitutiva, autocertificazione, affidavit, dichiarazione giurata.

8.3.2.7 Per l'a.a. 2026/2027 gli studenti di cittadinanza ucraina residenti nel paese di origine potranno dichiarare i redditi prodotti e il patrimonio posseduto all'estero utilizzando la dichiarazione sostitutiva (Appendice D) di cui al punto 8.3.1.1.

8.3.3 Studenti extra Unione Europea provenienti dai paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 176 del 24/02/2026 elencati in Appendice C.

8.3.3.1 Certificazione rilasciata nell'anno solare 2026 dalla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza o dall'Autorità Diplomatica del paese in Italia che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale certificazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEE e ISPE, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori a € 0,00.

8.3.3.2 La certificazione rilasciata dall'Autorità Diplomatica del paese in Italia deve essere legalizzata dalla Prefettura ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8.3.3.3 Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, tale certificazione può essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di decadenza.

8.3.4 Studente autonomo

8.3.4.1 Lo studente che non abita con la propria famiglia di origine è considerato autonomo qualora si trovi contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di scadenza della domanda, in alloggio non di proprietà di uno dei suoi membri;
- b) per lo studente residente in Italia aver prodotto un reddito lordo derivante da lavoro dipendente (compresi i redditi assimilati), non inferiore a € 9.000,00 annui e inserito nella dichiarazione ISEE **2026** rilasciata secondo quanto previsto all'art. 7;
- c) per lo studente residente all'estero aver prodotto un reddito lordo derivante da

lavoro dipendente (compresi i redditi assimilati), riferito all'anno solare 2025, non inferiore a € 9.000,00. In questo caso lo studente deve presentare la documentazione secondo quanto previsto ai punti 8.3.1 e 8.3.2;

8.3.4.2 Nel caso in cui lo studente sia coniugato o in unione civile o in convivenza di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76 il reddito del coniuge o del convivente deve essere considerato ai fini del rispetto dei requisiti indicati ai punti b) e c) e lo studente è tenuto a produrre la relativa documentazione.

8.3.4.3 Qualora lo studente non sia in possesso dei requisiti per essere studente autonomo, è considerato parte del nucleo familiare dei genitori. In questo caso se il nucleo familiare di origine è residente all'estero lo studente deve presentare la documentazione prevista nel presente articolo entro la scadenza e con le modalità previste all'art. 15.

8.3.5 Studenti apolidi, rifugiati politici o con protezione sussidiaria

8.3.5.1 Lo "status" di apolide, rifugiato politico o di soggetto con protezione sussidiaria deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici.

8.3.5.2 Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.

8.3.6 Studenti richiedenti asilo politico

8.3.6.1 Gli studenti richiedenti asilo sono tenuti alla presentazione della documentazione ufficiale di richiesta di asilo. Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati.

8.3.6.2 L'eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato.

8.3.6.3 Una volta ottenuto il riconoscimento di tale status, in caso di disponibilità di fondi, potrà essere concessa la borsa di studio e lo studente, oltre ad acquisire il diritto all'erogazione della quota monetaria della borsa, potrà iniziare a fruire gratuitamente dei servizi connessi alla borsa (alloggio se disponibile).

8.3.6.4 Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.

8.3.7 Studenti italiani residenti all'estero

8.3.7.1 Gli studenti italiani residenti all'estero che intendono concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio, devono presentare la documentazione secondo quanto previsto ai punti 8.3.1 e 8.3.2.

8.3.8 Studenti residenti in Italia con un genitore residente all'estero

8.3.8.1 Gli studenti residenti in Italia con un genitore residente all'estero devono presentare, oltre la DSU ISEE secondo le modalità indicate al punto 7.2.3, anche la documentazione relativa ai redditi e al patrimonio del genitore residente all'estero in base a quanto previsto all'art. 8 punti 8.3.1 e 8.3.2.

8.4 MODALITÀ DI CALCOLO DEI REDDITI E DEI PATRIMONI ALL'ESTERO

8.4.1 I redditi e/o il patrimonio mobiliare all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno 2025 come determinato ai sensi di legge. I fabbricati posseduti all'estero sono valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro.

8.5 REDDITI E PATRIMONI POSSEDUTI IN ITALIA

8.5.1 Gli studenti stranieri sono obbligati a dichiarare anche i redditi e i patrimoni eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare, presentando la certificazione unica oppure la dichiarazione dei redditi 2026 e la documentazione relativa

ai patrimoni mobiliari nella quale siano riportati il saldo al 31/12/2025 e la giacenza media dell'anno 2025.

8.6 INAMMISSIBILITÀ

8.6.1 Sono dichiarate inammissibili le domande degli studenti con nucleo familiare residente all'estero o con redditi e/o patrimoni all'estero che non trasmettono la documentazione prevista nel presente articolo entro i termini perentori indicati all'art. 15.

8.7 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E OBBLIGO DI INTEGRAZIONE

8.7.1 La documentazione prodotta ai sensi del presente articolo e trasmessa nei termini e nelle modalità previsti all'art. 15 sarà sottoposta a verifica di conformità entro il 31/03/2027.

8.7.2 In caso di riscontro di documentazione difforme a quanto previsto nel presente articolo, lo studente sarà collocato in situazione sospesa (v. art. 17) e dovrà integrare la documentazione entro il seguente termine perentorio, pena l'esclusione dal concorso:

▪ **30 giorni dalla notifica della difformità trasmessa con ticket nell'area riservata dello studente su Sportello Studente**
<https://sportellostudente.dsu.toscana.it>.

8.7.3 Le difformità riscontrate nella documentazione presentata saranno indicate nel ticket di notifica.

8.7.4 La documentazione integrativa, prodotta nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo, dovrà essere spedita, pena l'esclusione dal concorso, entro il termine indicato al punto 8.7.2 e con le modalità indicate all'art. 15 punto 15.2.6 C).

8.7.5 In caso di invio di documentazione integrativa oltre il termine previsto al punto 8.7.2 o non conforme ai requisiti previsti dal presente articolo sarà disposta l'esclusione dal concorso.

8.7.6 Si precisa che saranno comunque considerati **esclusi** dal concorso e quindi **senza possibilità di integrare la documentazione**, gli studenti con redditi e/o patrimonio all'estero che:

- a) non abbiano presentato alcun documento tra quelli previsti ai punti 8.3.1, 8.3.2 e 8.3.3 del presente articolo;
- b) abbiano presentato la documentazione totalmente priva delle legalizzazioni previste nel presente articolo;
- c) abbiano presentato la documentazione totalmente in copia e non in originale;
- d) non abbiano redditi da lavoro propri e non abbiano presentato la documentazione prevista nel presente articolo relativa al nucleo familiare di origine residente all'estero entro i termini perentori indicati all'art. 15.

8.7.7 Gli studenti che presentano domanda a seguito del semestre filtro nei termini e nelle modalità indicati rispettivamente all'art. 15 punto 15.1.4 e punto 15.2.6 C), con documentazione difforme a quanto previsto nel presente articolo, risulteranno esclusi dal concorso.

Attenzione! L'Azienda non ha autorizzato agenzie o intermediari alla raccolta e/o trasmissione delle domande. Per informazioni e assistenza è possibile utilizzare esclusivamente i canali istituzionali indicati nel presente bando

8.8 CONFERMA DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

8.8.1 Gli studenti con redditi e/o patrimonio all'estero risultati vincitori di borsa di studio nell'a.a. 2025/2026 presso il DSU Toscana per lo stesso ciclo di studi al quale sono iscritti nell'a.a. 2026/2027, possono confermare i propri dati economico-patrimoniali, dichiarandolo nella domanda online, se la loro situazione non ha subito cambiamenti rispetto all'anno precedente, tali da modificare la fascia ISEE oppure da superare i limiti previsti dal bando, e, pertanto, **non** devono presentare la documentazione prevista nel presente articolo.

8.8.2 Fanno eccezione gli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea magistrale o al quarto anno convenzionale di una laurea magistrale a ciclo unico che sono obbligati a presentare la documentazione prevista nel presente articolo pena l'esclusione dal concorso.

8.8.3 Per l'a.a. 2026/2027 gli studenti di cittadinanza ucraina e residenti nel paese di origine, vincitori di borsa di studio nell'a.a. 2025/2026 presso il DSU Toscana e con redditi e/o patrimonio all'estero possono confermare in ogni caso i propri dati economico-patrimoniali, dichiarandolo nella domanda online.

8.8.4 Gli studenti con redditi e/o patrimonio all'estero di cui all'art. 6 punto 6.1, ad eccezione per l'a.a. 2026/2027 degli studenti di cittadinanza ucraina e residenti nel paese di origine, per ottenere la conversione della borsa di studio per il primo anno di un corso di laurea magistrale sono obbligati a presentare la documentazione prevista nel presente articolo entro la scadenza di presentazione della domanda di borsa di studio (v. art. 15 punto 15.1.1 e punto 15.1.4).

8.8.5 Gli studenti con redditi e/o patrimonio all'estero che per l'a.a. 2026/2027 risultano vincitori di borsa di studio semestrale per un corso di laurea triennale e che non hanno ottenuto la conversione della borsa di studio seppur iscritti ad un primo anno di un corso di laurea magistrale, per l'a.a. 2027/2028 saranno obbligati a presentare la documentazione prevista nel presente articolo entro la scadenza di presentazione della domanda di borsa di studio.

ART. 9 STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITÀ

9.1 Per gli studenti con disabilità, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, è stabilito quanto segue:

9.2 DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

9.2.1 Tali studenti possono ottenere i benefici, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

9.2.2 Borsa di studio

- a) *iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;
- b) *iscritti ai corsi di dottorato o di specializzazione*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

9.2.3 Posto alloggio e servizio mensa

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea indicati al punto 9.2.2 a) la durata di concessione del posto alloggio e del servizio mensa **a titolo gratuito**, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata di un ulteriore semestre.

9.3 REQUISITI DI MERITO

9.3.1 Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea devono possedere, alla data del **10 agosto 2026** i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2025/2026:

Tabella 2	Requisiti di merito						
Corso di studio	Anno Convenzionale per l'a.a. 2026/2027						
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Laurea Triennale	15	48	81	114	=	=	=
Laurea Magistrale	15	48	81*	=	=	=	=
Laurea Magistrale a Ciclo Unico	15	48	81	114	147	180	213

*Oppure il numero massimo di crediti conseguibili, fatta esclusione per quelli relativi all'esame finale.

Casi specifici

Tabella 2 bis	Requisiti di merito						
Corso di studio	Anno Convenzionale per l'a.a. 2026/2027						
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Pisa – Ingegneria Edile e Architettura	13	38	65	88	121	154	=
Pisa – Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche	15	47	77	111	145	178	=
Pisa – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	18	46	77	108	139	170	209
Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	18	35	73	104	139	176	197*
Siena - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia	18	46	77	110	142	176	209

* -209 cfu dall'anno accademico 2027/2028 per gli immatricolati dal 2020/2021

A seguito della disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, ai sensi del DM 418 del 30 maggio 2025, si potrà rendere necessaria una revisione complessiva dei requisiti di merito per tali corsi di studio in base alle modifiche apportate dagli Atenei ai relativi regolamenti didattici.

9.3.2 Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per gli studenti con disabilità non si applica il Bonus.

9.4 LIMITI DEGLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

9.4.1 Gli importi dell'ISEE e dell'ISPE dello studente con disabilità richiedente i benefici, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

ISEE	€ 34.600,00
ISPE	€ 70.000,00

9.4.2 Ai fini della determinazione dell'importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l'ISEE degli studenti con disabilità è ricalcolato con la seguente formula:

$$\frac{€ 27.000,00 \times \text{ISEE del soggetto}}{€ 34.600,00}$$

9.5 IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO E ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI

9.5.1 Per gli studenti con disabilità l'importo della borsa di studio è stabilito come di seguito specificato in funzione della disabilità, al fine di agevolare la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

9.5.2 Tabella degli importi della borsa di studio per studenti con invalidità non inferiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92

	ISEE riparametrato (punto 9.4.2)	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
Fascia 1	da € 0 a € 18.000,00	€ 3650 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 4927 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 5131 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
Fascia 2	Da € 18.000,01 a € 27.000,00	€ 3550 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 4080 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3660 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

9.5.3 Tabella degli importi della borsa di studio per studenti con riconoscimento di handicap ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92

	ISEE riparametrato (punto 9.4.2)	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
Fascia 1	da € 0 a € 18.000,00	€ 2674 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 4299 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 4055 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
Fascia 2	da € 18.000,01 a € 27.000,00	€ 2366 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3186 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 2272 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

9.5.4 Agli studenti con invalidità non inferiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92 **il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti ed è loro riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto** (v. art. 20 punto 20.11) **in luogo del posto alloggio stesso nonché di ottenere la monetizzazione del Servizio Mensa**, per la quale deve essere fatta espressa richiesta nella domanda on-line di borsa di studio.

9.5.5 Per le studentesse e gli studenti con disabilità, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, vincitori di borsa di studio che rientrano nei seguenti casi:

- a) studentesse iscritte a corsi S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica)
- b) studentesse e studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studi per l'a.a. 2026/2027
- c) studentesse e studenti che partecipano al concorso come autonomi, in base a quanto previsto dall'art. 7 punto 7.2.2

sono concessi gli importi della borsa di studio indicati nelle tabelle di cui al presente articolo in base all'invalidità e all'handicap riconosciuti.

9.6 STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO: DECADENZA

9.6.1 Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, magistrale o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico non si applica la decadenza, relativa al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 22, punti 22.1.4.1 e 22.1.6.1.

9.6.2 Gli studenti con disabilità dovranno dichiarare il loro *status* nella domanda on-line che prevede il caricamento della relativa certificazione.

9.7 Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 10 STUDENTESSE E STUDENTI CON FIGLI MINORI

10.1 Al fine di agevolare il proseguimento degli studi **agli studenti con figli minori conviventi**, nati a partire dal 1° gennaio 2020, i requisiti di merito e quelli economici nonché la durata di concessione della borsa di studio e del posto alloggio sono gli stessi stabiliti nel precedente art. 9.

10.2 Si precisa che i figli minori, come sopra definiti, devono essere presenti nello stato di famiglia dello studente richiedente alla data di scadenza della domanda di borsa di studio indicata all'art.15 punto 15.1.1 e punto 15.1.4.

10.3 Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio di cui all'art. 19 punto 19.1 e della formulazione delle graduatorie, l'ISEE degli studenti con figli minori, come definiti al punto 10.1, è ricalcolato con la formula indicata all'art. 9 punto 9.4.2.

10.4 Agli studenti con figli minori, come definiti al punto 10.1, è riconosciuta la possibilità di ottenere la monetizzazione del Servizio Mensa, per la quale deve essere fatta espressa richiesta nella domanda on-line della borsa di studio ed è loro riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto in luogo del posto alloggio, secondo le modalità riportate nel seguente art. 20, punto 20.11.

10.5 Agli studenti con figli minori, come definiti al punto 10.1, iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, laurea magistrale o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico non si applica la decadenza, relativa al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 22, punti 22.1.4.1 e 22.1.6.1.

10.6 Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 11 STUDENTESSE E STUDENTI DETENUTI

11.1 Per gli studenti detenuti i requisiti di merito e la durata di concessione della borsa di studio sono gli stessi stabiliti nel precedente art. 9, mentre i limiti degli indicatori ISEE e ISPE sono quelli stabiliti nell'art. 7 per la generalità degli studenti.

11.2 Per gli studenti detenuti il nucleo familiare di riferimento per il calcolo degli indicatori ISEE e ISPE è sempre composto dal solo studente.

11.3 Tali studenti sono sempre considerati in sede.

11.4 Agli studenti detenuti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico non si applica la decadenza, relativa al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 22, punti 22.1.4.1 e 22.1.6.1.

11.5 Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 12 STUDENTESSE E STUDENTI ATLETI

12.1 Agli studenti che svolgono attività sportiva a livello agonistico in ambito nazionale, attestata da Società sportive e da tesseramento alla Federazione di riferimento, si applicano i requisiti di merito e la durata di concessione del beneficio previsti all'art. 9, mentre i limiti degli indicatori ISEE e ISPE sono quelli stabiliti nell'art. 7 per la generalità degli studenti.

12.2 Tali studenti dovranno dichiarare il proprio status nella domanda on-line che prevede il caricamento della relativa certificazione rilasciata dalla Società sportiva e dalla Federazione dello sport praticato.

12.3 Agli studenti atleti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico non si applica la decadenza, relativa al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 22, punti 22.1.4.1 e 22.1.6.1.

12.4 Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 13 STUDENTESSE E STUDENTI CARE LEAVERS

13.1 Gli studenti che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela dell'Autorità Giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni ovvero in affidamento etero familiare (**care leavers**) possono presentare la dichiarazione ISEE 2026 con il nucleo familiare composto dal solo studente.

13.2 A tal fine è sufficiente che lo studente dichiari nella domanda di borsa di studio la propria condizione di care leaver e i dati relativi al provvedimento di allontanamento adottato dall'Autorità competente durante la minore età. Non risulta necessaria altra documentazione attestante l'estraneità in termini di rapporti affettivi e/o economici dal nucleo familiare di origine.

13.3 Ai fini della determinazione della borsa di studio spettante lo studente care leaver sarà considerato autonomo (v. art. 19 punti 19.1.3 e 19.1.4).

ART. 14 CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

14.1 L'Azienda concede, nei limiti della disponibilità di fondi, integrazioni della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale agli studenti che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

- a) vincitori di borsa di studio ai sensi del presente bando;
- b) ammessi dall'Università a partecipare a programmi di mobilità internazionale, comunitari o non comunitari, relativi all'anno accademico **2026/2027**.

14.2 L'integrazione della borsa di studio per la mobilità internazionale è intitolata a "Lucrezia Borghi, Valentina Gallo, Elena Maestrini" in ricordo delle tre studentesse toscane decedute nel 2016 in un incidente stradale in Spagna, durante un soggiorno Erasmus.

14.3 IMPORTO DELL'INTEGRAZIONE

14.3.1 L'integrazione della borsa di studio per la mobilità internazionale è quantificata in un contributo forfettario mensile onnicomprensivo pari a 600 euro per la durata del periodo di permanenza all'estero.

14.3.2 Per i periodi corrispondenti a frazione di mese l'importo sarà rapportato a giorni. La durata del periodo di permanenza all'estero è certificata dall'Università di iscrizione che promuove il programma di mobilità internazionale, indipendentemente dal paese di destinazione.

14.3.3 E' previsto un rimborso forfettario delle spese di viaggio di andata e ritorno per l'importo di 100 euro per programmi di mobilità svolti in paesi europei e di 300 euro per

quelli svolti in paesi extra-europei. Il rimborso sarà erogato se non già previsto dalle Università.

14.3.4 L'integrazione è concessa anche per più volte per un periodo massimo complessivo di 10 mesi, per ciascun livello di studi (20 mesi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico).

14.3.5 L'integrazione sarà concessa per il periodo di studio svolto in presenza all'estero compreso tra:

a) il 1 ottobre 2026 e il 30 settembre 2027

per gli studenti iscritti a corsi di laurea vincitori di borsa annuale

b) il 1 ottobre 2026 e il 31 marzo 2027

per gli studenti iscritti a corsi di laurea vincitori di borsa semestrale

c) il 1 gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027

per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione o dottorato di ricerca

d) il 1 aprile 2027 e il 30 settembre 2027

per gli studenti iscritti al semestre filtro presso Università con sede legale in altra Regione

14.3.6 I periodi di mobilità svolti in modalità virtuale non saranno coperti dall'integrazione.

14.3.7 Per i periodi precedenti alle date sopra indicate l'integrazione è concessa soltanto nel caso in cui lo studente sia stato vincitore di borsa di studio nell'a.a. 2025/2026.

14.3.8 Per i periodi successivi alle date sopra indicate l'integrazione è concessa soltanto nel caso in cui lo studente risulti vincitore di borsa di studio nell'a.a. 2027/2028.

14.3.9 Per i periodi non coperti dal contributo forfettario sarà concessa, ricorrendone le condizioni, la monetizzazione dei servizi, determinata in base al loro valore giornaliero arrotondata all'unità.

14.3.10 Gli importi erogati a titolo di contributo affitto (v. art. 20 punto 20.11) e di monetizzazione del servizio mensa (v. art. 19 punto 19.3) saranno detratti dall'importo complessivo dell'integrazione concessa.

14.3.11 Per i periodi di rientro temporaneo durante il programma di mobilità all'estero il valore dei pasti gratuiti fruiti sarà detratto dall'importo complessivo dell'integrazione concessa. In caso di studente assegnatario di posto alloggio, sarà garantita l'ospitalità solo in caso di disponibilità di posti e il valore del posto alloggio per i giorni di permanenza sarà detratto dall'integrazione.

14.3.12 Qualora il programma di mobilità preveda la copertura delle spese di vitto e/o alloggio, l'integrazione è ridotta delle quote dei servizi fruiti gratuitamente secondo la valorizzazione prevista all'art. 19 punto 19.1.8.

14.3.13 In caso di violazione delle modalità di accesso al servizio ristorazione stabilite all'art. 4 comma 3 del Regolamento della Ristorazione Universitaria, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 15/04/2024, compiuta durante il periodo svolto all'estero, il valore del servizio mensa per l'intero periodo sarà detratto dall'integrazione spettante.

14.4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTEGRAZIONE

14.4.1 Domanda di anticipo

14.4.1.1 Lo studente può richiedere l'erogazione di un anticipo dell'integrazione tramite apposito modulo online, nei quarantacinque giorni precedenti la partenza, allegando specifica documentazione attestante l'ammissione al programma di mobilità.

14.4.1.2 La richiesta di anticipo potrà essere presentata dal **2 dicembre 2026**. In caso di partenze antecedenti a tale data la richiesta di anticipo sarà ammessa se presentata entro il mese di dicembre 2026.

14.4.1.3 Nella richiesta di anticipo lo studente dovrà indicare la data di inizio del periodo di studio all'estero, la durata in mesi del programma di mobilità, il tipo e la modalità di svolgimento delle attività didattiche all'estero e altre informazioni relative al programma.

14.4.1.4 Accertato il possesso dei requisiti richiesti, l'Azienda provvede, in caso di disponibilità di fondi, a concedere agli studenti un anticipo di € 900,00, incrementato del rimborso forfettario delle spese di viaggio, con appositi atti approvati successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive con cadenza di norma mensile.

14.4.1.5 La richiesta di anticipo potrà essere presentata fino al 31 maggio **2027**.

14.4.2 Comunicazione di conclusione del programma - domanda di saldo

14.4.2.1 Ai fini della concessione dell'integrazione, al termine del programma di mobilità lo studente dovrà attestare, con apposito modulo online, l'avvenuta conclusione del programma che sarà verificata presso l'Università di iscrizione.

14.4.2.2 La comunicazione dell'avvenuta conclusione del programma di mobilità dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/03/2028. Gli studenti che hanno ottenuto l'anticipo dell'integrazione e che, pur avendo svolto regolarmente il programma di mobilità, non ne comunicano l'avvenuta conclusione entro la suddetta data, manterranno la quota monetaria percepita soltanto in caso di raggiungimento dei risultati didattici riportati al punto 14.5. In caso contrario l'anticipo e la quota di rimborso delle spese di viaggio eventualmente attribuiti saranno considerati decaduti e le somme erogate dovranno essere restituite.

14.4.2.3 La rata finale dell'integrazione sarà concessa con apposito atto approvato nei mesi di aprile 2027, giugno 2027, ottobre 2027 e dicembre 2027.

14.4.2.4 Eventuali concessioni della rata finale potranno essere effettuate successivamente in caso di ritardi nella registrazione degli esami o tirocini sostenuti all'estero o proroga dei programmi di mobilità.

14.5 REQUISITI DI MERITO

14.5.1 L'assegnazione dell'integrazione avverrà previa verifica del riconoscimento di almeno 6 crediti degli esami svolti all'estero validi ai fini del conseguimento del titolo di studio per il corso al quale lo studente risulta iscritto e per il quale ha presentato domanda di borsa di studio. In caso di partecipazione a programmi di mobilità definiti di breve durata l'integrazione sarà concessa con il riconoscimento di almeno 3 crediti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio.

14.5.2 I crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini dell'assegnazione dell'integrazione.

14.5.3 In caso di svolgimento del programma di mobilità per il traineeship è necessario il riconoscimento, ai fini del conseguimento del titolo, dell'attività svolta all'estero da parte dell'Ateneo di appartenenza.

14.5.4 Per programmi svolti per la redazione della tesi è richiesta un'attestazione da parte del relatore.

14.6 INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

14.6.1 L'integrazione non è concessa in caso di inizio dello svolgimento del programma di mobilità successivo al conseguimento del titolo.

14.6.2 In caso di mancato raggiungimento dei risultati didattici riportati al punto 14.5 o di rinuncia al programma di mobilità internazionale, l'integrazione non sarà concessa; l'anticipo e la quota di rimborso delle spese di viaggio eventualmente attribuiti saranno considerati decaduti e le somme erogate dovranno essere restituite.

14.6.3 In caso di mancata riscossione del contributo entro il 31 dicembre 2028, lo studente decadrà dal beneficio (v. art. 22 punto 22.1.2.1).

14.7 CRITERI DI CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE

In caso di fondi insufficienti alla copertura delle borse di studio, l'integrazione per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sarà erogata soltanto in caso di reperimento di nuove risorse e in base al posizionamento nella graduatoria definitiva della borsa di studio di cui all'art. 17.

ART. 15 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

15.1 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

15.1.1 I termini perentori di presentazione della domanda di borsa di studio, o di borsa di studio e posto alloggio, sono i seguenti:

dal 20 luglio 2026 alle ore 13.00 (ora italiana) del 7 settembre 2026	STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA TRIENNALE, MAGISTRALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO
Dal 25 settembre 2026 alle ore 13.00 (ora italiana) del 16 novembre 2026	STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO E SPECIALIZZAZIONE

15.1.2 I termini suddetti devono essere rispettati da tutti gli studenti, compresi coloro che potranno iscriversi per l'anno accademico **2026/2027** successivamente alle date indicate, dovendo superare test o prove di ammissione (specializzandi, dottorandi, partecipanti ai concorsi per corsi di studio a numero programmato, ecc.).

15.1.3 Gli studenti iscritti al semestre filtro ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, n. 418 del 30 maggio 2025, presso una delle Università di cui al punto 1.3 devono rispettare i termini perentori di partecipazione al concorso per la concessione della borsa di studio e del posto alloggio previsti al punto 15.1.1.

15.1.4 Gli studenti iscritti al semestre filtro presso Università con sede legale in altra Regione e che intenderanno iscriversi per il secondo semestre presso una delle Università di cui al punto 1.3 potranno presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio dal **01/02/2027** al **01/03/2027**. In caso di pubblicazione della graduatoria nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, n. 418 del 30 maggio 2025, in data successiva al 01/02/2027 il periodo di presentazione della domanda sarà posticipato per il numero di giorni intercorsi dal 01/02/2027 alla data di pubblicazione della graduatoria nazionale.

15.1.5 Per tali studenti è requisito di ammissibilità al concorso aver presentato domanda di borsa di studio presso l'Ente di gestione del diritto allo studio universitario competente nell'altra Regione entro la scadenza valida per la generalità degli studenti stabilita nel bando di concorso approvato da detto Ente.

15.2 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

15.2.1 La domanda per la concessione della borsa di studio e l'assegnazione del posto alloggio deve essere obbligatoriamente compilata online su Sportello Studente <https://sportellostudente.dsu.toscana.it>.

15.2.2 E' possibile accedere allo Sportello Studente mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Carta d'Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi.

15.2.3 Solo gli studenti minorenni e gli studenti stranieri privi di un documento di identità italiano in corso di validità possono ottenere le credenziali effettuando personalmente la procedura di accreditamento nella sezione Registrazione dello Sportello Studente.

15.2.4 Al termine della procedura informatica di compilazione della domanda per i benefici lo studente dovrà confermare i dati inseriti che saranno trasmessi automaticamente all'Azienda.

15.2.5 Di qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si verifichi successivamente alla data di scadenza della domanda (attribuzione di una borsa di studio o altro aiuto economico, congedo per altro Ateneo, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, passaggio di corso, modifica del piano di studi, cambiamento di residenza, ecc.) dovrà essere informata tempestivamente l'Azienda tramite ticket su Sportello Studente <https://sportellostudente.dsu.toscana.it> al fine di rivalutare la situazione dello studente.

15.2.6 La domanda è ritenuta valida se inviata secondo le seguenti modalità:

A. STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN ITALIA E CON REDDITI E/O PATRIMONI ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA

Devono **trasmettere** la domanda esclusivamente online entro le scadenze indicate al punto 15.1.

B. STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE ALL'ESTERO O CON REDDITI E/O PATRIMONI ALL'ESTERO

Devono **trasmettere** la domanda online, **scaricare e stampare la ricevuta resa disponibile nell'area riservata e inviarla unitamente alla documentazione prevista all'art. 8 entro le seguenti scadenze**, pena l'esclusione dal concorso:

b1) **7 settembre 2026** per gli studenti iscritti a corsi di laurea e al semestre filtro in una delle Università di cui al punto 1.3;

b2) **16 novembre 2026** per gli studenti iscritti a corsi di dottorato o specializzazione;

b3) dal **01/02/2027** al **01/03/2027** per gli studenti iscritti al semestre filtro presso Università con sede legale in altra Regione.

I documenti di cui all'art. 8 devono essere presentati in originale e non saranno restituiti, rimanendo agli atti dell'Azienda; per eventuale necessità di copia conforme lo studente deve fornire le copie medesime.

Alla ricevuta della domanda e alla documentazione prevista dovrà essere allegata una copia di un documento d'identità in corso di validità.

E' fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui all'art. 8 punto 8.8.1.

C. MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEGLI STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE ALL'ESTERO O CON REDDITI E/O PATRIMONI ALL'ESTERO

La documentazione deve essere trasmessa **PER POSTA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO O TRAMITE CORRIERE ESPRESSO AL SEGUENTE INDIRIZZO:**

ARDSU Toscana - Servizio Benefici e Interventi Monetari

Viale Antonio Gramsci 36 - 50132 Firenze

Sulla busta deve essere chiaramente indicato il nominativo dello studente che richiede la borsa di studio e al quale fanno riferimento i documenti trasmessi e dovrà essere riportata la dicitura **"DB 2026/2027"**.

Farà fede il timbro postale di partenza.

Eventuali spedizioni che prevedono il pagamento di oneri a carico del destinatario non saranno accettate e restituite al mittente.

15.2.7 Se lo studente è minorenne deve trasmettere la domanda online, **stampare la ricevuta resa disponibile nell'area riservata che dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci** e inviata con la modalità indicata al punto 15.2.6 C), con allegata copia di un documento di identità dello studente e di colui che firma la ricevuta.

15.3 TRASFERIMENTO DI DOMANDA DA E VERSO ALTRI ENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

15.3.1 Trasferimento di domanda da altro Ente per il diritto allo studio universitario

15.3.1.1 Gli studenti che hanno presentato domanda presso l'Ente per il Diritto allo Studio di un'altra Regione e intendono iscriversi ad un'Università della Toscana possono trasferire la propria domanda di borsa di studio e/o posto alloggio.

15.3.1.2 Per effettuare tale trasferimento lo studente deve trasmettere tramite PEC all'indirizzo dsutoscana@postacert.toscana.it o tramite ticket su Sportello Studente <https://sportellostudente.dsu.toscana.it>, la richiesta di trasferimento in carta semplice con una copia di un proprio documento d'identità.

15.3.1.3 Inoltre lo studente deve chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio di provenienza la trasmissione della domanda esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica dsutoscana@postacert.toscana.it con oggetto "Trasferimento domanda borsa di studio a.a. 2026/2027" specificando la sede dell'Università di destinazione.

15.3.1.4 Per essere considerata valida la domanda di borsa di studio dovrà essere stata presentata all'Ente per il Diritto allo Studio di altra Regione entro il termine di scadenza fissato dall'Ente di provenienza e comunque non oltre il termine indicato al punto 15.1.1.

15.3.1.5 La domanda deve essere trasferita entro il 16 novembre 2026 pena l'inammissibilità.

15.3.1.6 L'Azienda si riserva di far integrare allo studente richiedente tutte le informazioni e la documentazione non presenti nella domanda originaria ma necessarie alla partecipazione al concorso ai sensi del presente bando.

15.3.2 Trasferimento di domanda verso altro Ente per il diritto allo studio universitario

15.3.2.1 Lo studente che ha presentato domanda di borsa di studio presso il DSU Toscana e che intende partecipare al concorso presso un ente per il diritto allo studio universitario di altra Regione, può chiedere il trasferimento della domanda presentata all'Azienda, inviando apposita richiesta tramite ticket su Sportello Studente <https://sportellostudente.dsu.toscana.it>, specificando l'indirizzo mail o postale al quale la domanda di borsa deve essere inviata.

15.3.2.2 L'Azienda non è responsabile di eventuali disguidi nella trasmissione della domanda dovuti ad errata comunicazione delle suddette informazioni.

15.3.2.3 Lo studente che richiede il trasferimento della domanda ad altro Ente per il Diritto allo Studio Universitario entro la data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie (v. art. 18) non parteciperà al concorso.

15.4 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

15.4.1 La borsa di studio non può essere ottenuta dallo studente che non abbia presentato la domanda secondo quanto indicato ai punti 15.1 e 15.2 del presente articolo.

15.4.2 Non partecipano al concorso gli studenti che entro i termini perentori indicati nel presente articolo, pur avendo compilato in parte o in toto il modulo di domanda online, non hanno proceduto alla trasmissione dei dati.

15.4.3 Sono dichiarate inammissibili le domande degli studenti con nucleo familiare residente all'estero o con redditi e/o patrimoni all'estero che non trasmettono la documentazione prevista all'art. 8 entro i termini perentori indicati ai punti 15.1.1 e 15.1.4.

ART. 16 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO DI BORSE DI STUDIO A CONCORSO

16.1 Il numero di borse di studio da erogare nell'a.a. **2026/2027** è determinato in funzione delle risorse economiche disponibili determinate dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, dalle quote del fondo integrativo statale e da risorse regionali di specifica attribuzione per la concessione delle borse di studio.

16.2 Gli interventi selezionati a seguito del presente avviso saranno finanziati anche con le risorse del Fondo Sociale Europeo del PR FSE+ 2021/2027 della Regione Toscana.

16.3 La borsa di studio sarà concessa agli studenti idonei in base al posizionamento nelle graduatorie di cui al successivo art. 17 con l'impiego dei fondi disponibili derivanti dalle seguenti fonti di finanziamento:

- 1)** Risorse derivanti dal gettito della tassa regionale
- 2)** Risorse regionali di specifica attribuzione per la concessione delle borse di studio
- 3)** Risorse PR FSE+ 2021/2027
- 4)** Risorse derivanti dal Fondo Integrativo Statale

5) Risorse proprie dell'Azienda eventualmente disponibili

16.4 Le risorse del Fondo Sociale Europeo 2021/2027 (PR FSE+) sono riservate al finanziamento, in primo luogo delle borse di studio annuali per le studentesse iscritte ad anni successivi al primo di corsi di studio STEM e, in caso di risorse residue, delle borse di studio annuali per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

16.5 L'Azienda, ove il proprio bilancio lo consenta, potrà integrare le suddette risorse con quote dei trasferimenti regionali per spese di gestione o derivanti dalle proprie entrate tariffarie.

16.6 Nell'ambito delle risorse disponibili si provvede ad effettuare un accantonamento di importo pari alle borse di studio assegnate nell'anno accademico 2025/2026 agli studenti iscritti a corsi di dottorato e specializzazione.

16.7 Nell'ambito delle risorse disponibili si provvede ad effettuare un accantonamento di importo pari alle borse di studio da assegnare agli studenti iscritti al semestre filtro ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, n. 418 del 30 maggio 2025, presso una delle Università di cui al punto 1.3, idonei alla concessione della borsa di studio nelle graduatorie provvisorie di cui all'art. 18.

16.8 L'ammontare complessivo delle risorse viene ripartito in occasione dell'approvazione delle graduatorie definitive di cui all'art. 18.

16.9 Il riparto avviene, in base alle risorse disponibili di cui al presente articolo, secondo l'ordine in graduatoria; pertanto, non tutti i candidati idonei potrebbero risultare beneficiari di borsa di studio (v. art. 17 punto 17.1.6). L'Azienda in corso d'anno, nel caso si rendano disponibili ulteriori fondi, potrà effettuare successivi scorrimenti delle graduatorie.

16.10 In considerazione della finalità di un eventuale ulteriore finanziamento PR FSE+ il riparto delle relative risorse avverrà per scorrimento in favore dei candidati che risulteranno idonei non beneficiari a seguito dell'assegnazione delle risorse ordinarie dell'Azienda.

16.11 I fondi disponibili di cui al presente bando, al netto degli accantonamenti previsti ai punti 16.6 e 16.7, sono così ripartiti:

- il 25% agli studenti iscritti al primo anno di laurea triennale e magistrale a ciclo unico;
- il 75% agli studenti iscritti ad anni successivi e al primo anno di laurea magistrale.

Le suddette percentuali potranno essere rimodulate in base al numero di domande di borsa di studio presentate dalle varie categorie di studenti.

16.12 La suddivisione dei fondi tra gli studenti iscritti ad anni successivi e al primo anno di laurea magistrale sarà effettuata in base al numero di idonei delle due categorie.

16.13 Le risorse disponibili per gli studenti iscritti ad anni successivi e al primo anno di laurea magistrale sono destinate prioritariamente alla concessione della borsa di studio agli studenti **conferme borsa** come definiti al successivo art. 17.

16.14 Laddove residuassero risorse destinate alla copertura degli studenti idonei di un gruppo (come sopra individuati) e mancassero invece risorse per la copertura degli studenti idonei di altro gruppo, le risorse disponibili saranno utilizzate laddove ve ne sia effettiva necessità.

16.15 Gli studenti che presentano domanda di borsa di studio a seguito del semestre filtro nei termini previsti all'art. 15 punto 15.1.4 potranno essere dichiarati vincitori solo se residuano risorse a seguito della copertura degli studenti idonei delle graduatorie di cui all'art. 17 punti 17.1.4 e 17.1.5.

ART. 17 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

17.1 BORSA DI STUDIO

17.1.1 In funzione dei dati dichiarati dallo studente in fase di compilazione della domanda e successivamente controllati, della verifica del rispetto dei requisiti richiesti e della posizione in ogni graduatoria, gli studenti saranno dichiarati vincitori di borsa fino ad esaurimento dei fondi disponibili di cui all'art. 16.

17.1.2 Ai fini della formulazione delle graduatorie della borsa di studio sono considerati **conferme borsa** gli studenti risultati vincitori della borsa di studio del DSU Toscana per l'a.a. 2025/2026 e non decaduti dal beneficio.

17.1.3 Sono inoltre considerati **conferme borsa** gli studenti risultati vincitori della borsa di studio del DSU Toscana per l'a.a. **2025/2026**, non decaduti dal beneficio che, conseguita la laurea triennale, partecipano al concorso per l'a.a. **2026/2027** come iscritti a un corso di laurea magistrale.

17.1.4 Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea

Saranno formulate le seguenti graduatorie:

- A) Graduatoria degli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico;
- B) Graduatoria degli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale;
- C) Graduatoria degli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

17.1.4.1 La graduatoria di cui al punto A sarà formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine di ISEE crescente e in caso di parità, sarà data la precedenza al più giovane di età.

17.1.4.2 La graduatoria di cui al punto B sarà formulata sulla base delle seguenti priorità e modalità:

b1) Studenti **conferme borsa**

b2) Tutti gli altri studenti

All'interno dei due gruppi definiti ai punti b1) e b2) gli studenti saranno ordinati, senza alcuna differenziazione per corsi, in ordine di ISEE crescente e, in caso di parità, sarà data la precedenza al più giovane di età.

17.1.4.3 La graduatoria di cui al punto C sarà formulata sulla base delle seguenti priorità e modalità:

c1) Studenti **conferme borsa**

c2) Tutti gli altri studenti

All'interno dei due gruppi definiti ai punti c1) e c2) gli studenti saranno ordinati, senza alcuna differenziazione per corsi, secondo l'ordine decrescente di un punteggio di graduatoria PG, assegnato ad ogni studente, che è calcolato in funzione del merito conseguito e del valore ISEE, nel modo seguente:

Il punteggio di graduatoria PG si ottiene con la seguente formula:

$$PG = 1000 * (CFM * 0,8 + CFR * 0,2)$$

in cui il CFM è il coefficiente di merito normalizzato

$$CFM = \frac{(Crediti\ conseguiti - Merito\ minimo\ previsto\ al\ netto\ del\ bonus)}{(Crediti\ massimi\ conseguibili - Merito\ minimo\ previsto)}$$

e CFR è il coefficiente di reddito normalizzato

$$CFR = (1 - ISEE\ Studente / Limite\ ISEE)$$

I valori di CFM e CFR sono arrotondati per difetto al terzo decimale (es. 0,7346 -> CFM = 0,734).

Il merito minimo previsto al netto del bonus è pari al numero di crediti minimi da conseguire previsti all'art. 5 punto 5.4.1 per l'anno convenzionale di iscrizione a cui si sottrae il numero massimo di crediti di bonus utilizzabili di cui all'art. 5 punto 5.4.4. Per gli studenti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 il coefficiente CFM sarà riparametrato in base ai requisiti di merito previsti all'art. 9 punto 9.3.

Esempi di merito minimo previsto al netto del bonus:

per un 3 anno di un corso di laurea triennale $80 - 12 = 68$

per un 2 anno di laurea magistrale $30 - 15 = 15$

17.1.4.4 A parità di punteggio, hanno precedenza gli studenti con l'ISEE inferiore e in caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al più giovane di età.

17.1.5 Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione

17.1.5.1 La graduatoria sarà formulata sulla base delle seguenti priorità e modalità:

d1) Studenti **conferme borsa** (per i quali è costituita un'apposita riserva di fondi)

d2) Tutti gli altri studenti

All'interno dei due gruppi definiti ai punti d1) e d2) gli studenti saranno ordinati, senza alcuna differenziazione per corsi, in ordine di ISEE crescente e, in caso di parità, sarà data la precedenza al più giovane di età.

17.1.5.2 Tali studenti potranno acquisire i benefici solo dopo che sono stati assegnati agli studenti idonei nelle graduatorie del punto 17.1.4 nella misura in cui ci siano risorse disponibili, fatta salva la riserva di fondi per coloro che confermano il beneficio prevista all'art. 16 punto 16.6.

17.1.6 Studenti idonei non vincitori di borsa di studio

17.1.6.1 Qualora le risorse disponibili non consentano l'assegnazione della borsa di studio a tutti gli idonei in graduatoria, l'Azienda, nel caso si rendano disponibili ulteriori fondi, potrà effettuare successivi scorrimenti delle graduatorie.

17.1.6.2 Gli studenti idonei non vincitori di borsa di studio iscritti a corsi di dottorato o specializzazione potranno acquisire i benefici in caso di disponibilità di nuovi fondi solo dopo che sono state esaurite le graduatorie degli studenti iscritti ai corsi di laurea.

17.1.7 Studenti che presentano domanda di borsa di studio a seguito del semestre filtro

17.1.7.1 Per gli studenti che presentano domanda a seguito del semestre filtro nei termini previsti all'art. 15 punto 15.1.4 sarà stilata una graduatoria specifica formulata secondo i criteri indicati al punto 17.1.4.1. Per tali studenti vale quanto previsto ai punti 17.2 e 17.3.

17.2 POSTO ALLOGGIO

17.2.1 I criteri per la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi sono riportati all'art. 20.

17.3 STUDENTI SOSPESI IN GRADUATORIA

17.3.1 Gli studenti potranno essere sospesi in graduatoria per i seguenti motivi:

- a) studenti per i quali non risulta ancora perfezionata l'iscrizione;
- b) studenti che non risultano ancora immatricolati;
- c) studenti sospesi per motivi inerenti il merito e/o la condizione economico-patrimoniale;
- d) studenti di cui all'art. 6, punti 6.2 e 6.4;
- e) studenti in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda, ad eccezione di coloro che hanno chiesto di rateizzare la restituzione delle somme dovute e hanno provveduto al pagamento di almeno i 2/3 delle rate in modo regolare fino al 30/09/2026. Nel caso in cui non sia rispettata la rateazione nei mesi successivi alla data sopra indicata sarà applicato quanto previsto all'art. 22 punto 22.1.1.4;
- f) studenti con Attestazione ISEE non valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, relativamente allo studente che richiede il beneficio;
- g) studenti con Attestazione ISEE con difformità od omissioni;
- h) studenti che hanno dichiarato nella DSU ISEE le condizioni di studente autonomo che di fatto non sono rispettate;
- i) studenti di cui all'art. 15 punto 15.3.1 con documentazione da integrare;
- j) studenti di cui all'art. 8 con nucleo familiare residente all'estero o con redditi e/o patrimoni all'estero con documentazione economica da integrare;
- k) studenti sottoposti ai controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive della condizione economica ai sensi dell'art. 23 del presente bando, per i quali sono state riscontrate difformità/omissioni e si è in attesa di chiarimenti o integrazioni.

17.3.2 Agli studenti sospesi in graduatoria la borsa di studio sarà concessa, in caso di disponibilità di fondi, soltanto dopo che siano stati annullati i motivi per i quali è stata disposta la sospensione e nel rispetto di quanto previsto all'art. 18 punto 18.5.

17.3.3 Il servizio mensa sarà erogato agli studenti sospesi soltanto dopo che abbiano annullato i motivi per i quali è stata disposta la sospensione.

17.3.4 Il servizio alloggio potrà essere concesso, se richiesto, agli studenti sospesi soltanto dopo che abbiano annullato i motivi per i quali è stata disposta la sospensione secondo le modalità previste all'art. 20.

17.3.5 L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato, secondo le modalità previste all'art. 20 punto 20.11, soltanto dopo che siano stati rimossi i motivi della sospensione e lo studente sia dichiarato vincitore di borsa di studio.

17.3.6 Per gli studenti in situazione sospesa di cui ai punti a), b) e d), ove ritengano che il motivo della sospensione non sia loro imputabile (es. ritardo nel perfezionamento dell'iscrizione per motivi amministrativi), il servizio mensa potrà essere erogato anticipatamente a coloro che presenteranno all'Azienda apposita richiesta tramite modulo online. Qualora tali studenti non annullino i motivi della sospensione e risultino decaduti dal servizio, saranno tenuti a rimborsare il valore del servizio per il periodo fruito secondo quanto previsto all'art. 22 punto 22.2.

17.3.7 Agli studenti in situazione sospesa di cui al punto e) si applica quanto previsto all'art. 22 punto 22.1.1.4.

17.3.8 Gli studenti sospesi di cui ai punti h), i) e j) saranno inseriti nelle graduatorie di cui ai precedenti punti 17.1.4 e 17.1.5 con il valore ISEE convenzionale di € 27.000,00.

17.3.9 Gli studenti che presentano domanda a seguito del semestre filtro nei termini previsti all'art. 15 punto 15.1.4 sospesi per la motivazione di cui al punto h) saranno inseriti nelle graduatorie di cui al precedente punto 17.1.7 con il valore ISEE convenzionale di € 27.000,00.

17.3.10 Gli studenti iscritti al semestre filtro idonei alla concessione della borsa di studio seppur sospesi in attesa del perfezionamento dell'iscrizione presso una delle Università di cui all'art. 1 punto 1.3 potranno usufruire del servizio mensa nelle modalità previste all'art. 19 punto 19.3.2 e del servizio alloggio nelle modalità previste all'art. 20.

ART. 18 ESITO DEL CONCORSO E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

18.1 L'approvazione delle graduatorie per la concessione dei benefici sarà resa nota mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito www.dsu.toscana.it e l'esito del concorso sarà consultabile da parte di tutti gli studenti interessati nell'area riservata dello Sportello Studente <https://sportellostudente.dsu.toscana.it>.

18.1.1 DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie di borsa di studio e posto alloggio saranno pubblicate entro le seguenti date:

Tipologia di iscrizione	Provvisorie	Definitive
Laurea triennale e magistrale a ciclo unico Primi anni	30 settembre 2026	4 novembre 2026 (solo borsa di studio) 30 novembre 2026
Laurea magistrale Primi anni	30 settembre 2026	30 novembre 2026
Laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico Anni successivi al primo	30 settembre 2026	30 novembre 2026
Corsi di dottorato e specializzazione Primi anni e anni successivi	15 dicembre 2026	15 gennaio 2027
Studenti iscritti al semestre filtro in altre Regioni* Primi anni	10 marzo 2027	31 marzo 2027

** In caso di pubblicazione della graduatoria nazionale, di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, n. 418 del 30 maggio 2025, in data successiva al 01/02/2027 la data di pubblicazione delle graduatorie potrà essere posticipata.*

18.2 All'atto dell'approvazione delle graduatorie provvisorie gli studenti sospesi (v. art. 17 punto 17.3) saranno inseriti nella graduatoria di pertinenza nella posizione di loro spettanza in base ai criteri previsti all'art. 17.

18.3 Gli studenti sospesi potranno fruire del servizio mensa e del servizio alloggio, se richiesto e secondo le modalità previste all'art. 20, soltanto a seguito dell'annullamento dei motivi di sospensione, fatto salvo quanto previsto all'art. 17 punti 17.3.6 e 17.3.10.

18.4 All'atto dell'approvazione delle graduatorie definitive di borsa di studio gli studenti ancora in condizione di sospensione saranno inseriti nelle graduatorie di pertinenza a seguito degli studenti dichiarati vincitori e degli studenti idonei non beneficiari per mancanza di fondi.

18.5 Qualora uno studente sospeso annulli i motivi di sospensione successivamente all'approvazione delle graduatorie definitive, potrà essere dichiarato vincitore di borsa di studio, in caso di disponibilità di fondi, soltanto dopo che sono stati coperti tutti gli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie.

18.6 ISTANZA DI RIESAME

18.6.1 Eventuale istanza di riesame debitamente motivata avverso le graduatorie provvisorie potrà essere presentata all'Azienda Regionale per il D.S.U., mediante apposito modulo online disponibile nell'area riservata dello studente, entro il:

a) 10 ottobre 2026 per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico

b) 27 dicembre 2026 per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato.

c) 20 marzo 2027 per gli studenti iscritti al semestre filtro in altra Regione e inclusi nella graduatoria di cui all'art. 17 punto 17.1.7. E' fatto salvo lo slittamento del termine a causa della pubblicazione della graduatoria nazionale, di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, n. 418 del 30 maggio 2025, in data successiva al 01/02/2027.

18.6.2 Non saranno prese in considerazione istanze di riesame riguardanti:

a) esclusione per presentazione della domanda oltre i termini previsti all'art. 15 punto 15.1.1 e punto 15.1.4;

b) mancata attribuzione per motivi di legittimità;

c) motivazioni non inerenti le cause di esclusione o di sospensione.

18.6.3 L'esito delle istanze di riesame verrà comunicato attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

18.6.4 Nessuna comunicazione personale sarà comunque inviata allo studente.

18.7 SCORRIMENTI

18.7.1 Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, in caso di stanziamento di fondi integrativi, questi saranno destinati agli studenti idonei non beneficiari, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, con appositi atti dirigenziali che saranno pubblicati con le modalità di cui al punto 18.1.

18.8 ASSESTAMENTI

18.8.1 La condizione acquisita in graduatoria è subordinata all'accertamento, nel corso dell'intero anno accademico, della regolarità della posizione concorsuale e del reale possesso dei requisiti dichiarati che potrebbero essere verificati tramite i soggetti, pubblici o privati, indicati all'art. 23.

18.8.2 In presenza di incongruenze o dichiarazioni difformi, insanabili ai sensi del presente bando, l'Azienda avvia il conseguente procedimento amministrativo nei riguardi dell'interessato e procede alla decadenza dei benefici.

18.8.3 Il posizionamento in graduatoria potrà variare in funzione degli esiti delle procedure di verifica e dei procedimenti di decadenza conclusi nei confronti degli studenti inseriti nelle graduatorie.

18.9 All'atto dell'approvazione della graduatoria di borsa di studio del 4 novembre 2026 per studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico si procederà all'attribuzione delle borse ed all'erogazione del 20% della quota monetaria (v. art. 21 punto 21.1.1.1) sino a concorrenza del 25% (v. art. 16. punto 16.11) di risorse certe disponibili alla data di approvazione della graduatoria stessa. Gli eventuali studenti idonei, che non dovessero risultare beneficiari della borsa in suddetta graduatoria, potranno essere finanziati successivamente una volta che siano divenute certe le risorse complessive in disponibilità dell'Azienda per l'a.a. 2026/2027.

ART. 19 IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO E SERVIZI CONNESSI

19.1 IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO

19.1.1 L'importo della borsa di studio è diversificato come riportato nella tabella seguente ed è composto dalla quota monetaria e dal valore attribuito ai servizi fruiti a titolo gratuito.

Tabella B1

Fascia	ISEE	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
Fascia 1	da € 0,00 a € 13.500,00	€ 2385 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3880 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3338 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
Fascia 2	da € 13.500,01 a € 18.000,00	€ 1951 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3251 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 2262 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
Fascia 3	da € 18.000,01 a € 27.000,00	€ 1690 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 2413 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1060 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

19.1.2 STUDENTESSE ISCRITTE A CORSI S.T.E.M.

19.1.2.1 Al fine di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) (v. art. 2 punto 2.5) l'importo della borsa di studio è maggiorato e determinato come da tabella seguente:

Tabella B2

Fascia	ISEE	Studentesse in sede	Studentesse pendolari	Studentesse fuori sede
Fascia 1	da € 0,00 a € 18.000,00	€ 2529 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 4089 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3696 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
Fascia 2	da € 18.000,01 a € 27.000,00	€ 2230 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3045 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 2060 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

19.1.3 STUDENTI AUTONOMI

19.1.3.1 Per gli studenti che partecipano al concorso come autonomi, in base a quanto previsto dall'art. 7 punto 7.2.2 e dall'art. 8 punto 8.3.4, e risultano vincitori di borsa di studio, gli importi della borsa sono quelli indicati nella tabella seguente:

Tabella B3

Fascia	ISEE	Studenti autonomi in sede e pendolari	Studenti autonomi fuori sede
Fascia 1	da € 0,00 a € 13.500,00	€ 7308 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3338 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
Fascia 2	da € 13.500,01 a € 18.000,00	€ 6232 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 2262 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
Fascia 3	da € 18.000,01 a € 27.000,00	€ 5030 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1060 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

19.1.4 STUDENTESSE ISCRITTE A CORSI S.T.E.M. E AUTONOME

19.1.4.1 Per le studentesse iscritte a corsi S.T.E.M. che partecipano al concorso come autonome, in base a quanto previsto dall'art. 7 punto 7.2.2 e dall'art. 8 punto 8.3.4, e risultano vincitrici di borsa di studio, gli importi della borsa sono quelli indicati nella tabella seguente:

Tabella B4

Fascia	ISEE	Studentesse autonome in sede e pendolari	Studentesse autonome fuori sede
Fascia 1	da € 0,00 a € 18.000,00	€ 7666 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 3696 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
Fascia 2	da € 18.000,01 a € 27.000,00	€ 6030 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 2060 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

19.1.5 STUDENTI ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE A DUE CORSI DI STUDIO PER L'A.A. 2026/2027

19.1.5.1 Per gli studenti che si iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio per l'a.a. 2026/2027 e risultano vincitori di borsa di studio, gli importi della borsa sono quelli indicati nella tabella B1 e, in caso di studenti autonomi secondo quanto previsto dall'art. 7 punto 7.2.2 e dall'art. 8 punto 8.3.4, nella tabella B3.

19.1.5.2 Per gli studenti che rispettano i requisiti di merito previsti all'art. 5 sia per il corso per il quale è stata richiesta la borsa di studio che per il secondo corso di studi indicato nella domanda di beneficio, l'importo della borsa di studio, comprensivo del valore attribuito ai servizi di cui al punto 19.1.8, e assegnato in base alle tabelle B1, B2, B3 e B4 tenuto conto di quanto specificato al punto 19.1.7, è maggiorato del 20%. La maggiorazione sarà erogata entro il 30 novembre 2027 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti di merito. La maggiorazione non sarà concessa in caso di iscrizione contemporanea a due corsi di studio di livello diverso poiché, per

quanto previsto all'art. 3 punti 3.7.1 e 3.7.2, la borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta del relativo titolo di studio di istruzione superiore, conseguimento già avvenuto per il corso di studi di livello inferiore.

19.1.5.3 L'importo di borsa di studio maggiorato sarà concesso soltanto agli studenti che confermano il beneficio, in continuità per lo stesso livello di studi, per il corso per il quale è stata richiesta la borsa di studio negli anni accademici precedenti e rispetteranno i requisiti di merito per entrambi i corsi di iscrizione e comunque fino al conseguimento di uno dei due titoli.

19.1.5.4 Nel caso di iscrizione contemporanea ad un corso di laurea presso una Università estera il riconoscimento della maggiorazione sarà subordinato alla possibilità di verificare, attraverso idonea documentazione legalizzata in lingua originale e in traduzione giurata, il conseguimento del merito nei limiti previsti all'art. 5.

19.1.6 Per le studentesse e gli studenti con disabilità, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, vincitori di borsa di studio e che rientrano nelle casistiche riportate ai punti 19.1.2, 19.1.3, 19.1.4 e 19.1.5, gli importi della borsa concessi sono quelli previsti all'art. 9.

19.1.7 Gli studenti vincitori di borsa semestrale hanno diritto ad una quota monetaria di importo pari al 50% di quello indicato, alla mensa e al posto alloggio gratuiti per sei mesi.

19.1.8 Il valore annuo attribuito alla gratuità dei servizi è il seguente:

Tabella B5

	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
Mensa	€940	€940	€ 1.760
Alloggio	Non previsto	Non previsto	€ 3.150

Per gli studenti che presentano domanda di borsa di studio a seguito del semestre filtro nei termini previsti all'art. 15 punto 15.1.4, il valore annuo attribuito alla gratuità dei servizi è il seguente:

Tabella B5 bis

	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
Mensa	€470	€470	€ 880
Alloggio	Non previsto	Non previsto	€ 1.575

19.1.9 Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi non fruiti salvo quanto specificato nel seguito del presente articolo e nell'art. 20.

19.1.10 Agli studenti detenuti non si valorizza il servizio mensa gratuito.

19.1.11 Gli studenti che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 punto 6.3, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa (annuale o semestrale), mentre decadono dai servizi (mensa e alloggio o eventuale contributo affitto) ad essa connessi. Tali studenti devono pertanto, entro 10 giorni, comunicare all'Azienda il conseguimento del titolo.

19.2 TASSA REGIONALE PER IL D.S.U. – ESONERO E ISCRIZIONI CONTEMPORANEE

19.2.1 Ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 4 e del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 gli studenti dichiarati idonei o vincitori della borsa di studio per l'a.a. 2026/2027 sono esonerati dal pagamento della

tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e l'iscrizione, il cui ammontare è fissato in € 140,00.

19.2.2 La decadenza disposta ai sensi dell'art. 22 punti 22.1.4.1, 22.1.6.1 e 22.1.6.2 del presente bando non fa perdere allo studente interessato il diritto all'esonero dal pagamento della tassa regionale.

19.2.3 Ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, articolo 6, comma 1, lettera c), sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti iscritti alla Scuola Normale Superiore di Pisa, alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa e all'IMT di Lucca, che presentino domanda di borsa di studio, secondo le procedure previste, e che risultino in possesso dei requisiti di merito e delle condizioni economiche previsti dal presente bando per beneficiare della stessa.

19.2.4 Gli studenti iscritti contemporaneamente a due diversi corsi di studio (L. 33/2022) presso Università toscane sono tenuti al pagamento della tassa DSU alla Regione Toscana una sola volta per l'a.a. di riferimento.

19.3 SERVIZIO MENSA

19.3.1 Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto a consumare gratuitamente presso le Mense Universitarie o i ristoranti convenzionati con l'Azienda, nei periodi di apertura, un pasto giornaliero nel caso di studenti in sede o pendolari e due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede, nei seguenti periodi:

	Inizio gratuità	Fine gratuità
vincitori di borsa annuale	01/10/2026	30/09/2027
vincitori di borsa semestrale	01/10/2026	31/03/2027
dottorandi e specializzandi	01/01/2027	31/12/2027

19.3.2 Gli studenti iscritti al semestre filtro idonei alla concessione della borsa di studio seppur sospesi in attesa del perfezionamento dell'iscrizione presso una delle Università di cui all'art. 1 punto 1.3 hanno diritto a consumare a titolo gratuito presso le Mense Universitarie o i ristoranti convenzionati con l'Azienda, nei periodi di apertura, un pasto giornaliero nel caso di studenti in sede o pendolari e due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede, a partire dal **1° Ottobre 2026**. Per coloro che saranno dichiarati vincitori a seguito del perfezionamento dell'iscrizione presso una delle Università di cui all'art. 1 punto 1.3 il periodo di gratuità del servizio mensa sarà esteso fino a quello previsto per i vincitori di borsa annuale di cui al punto 19.3.1.

19.3.3 Gli studenti che presentano domanda a seguito del semestre filtro nei termini previsti all'art. 15 punto 15.1.4 e che sono dichiarati vincitori di borsa di studio hanno diritto a consumare gratuitamente presso le Mense Universitarie o i ristoranti convenzionati con l'Azienda, nei periodi di apertura, un pasto giornaliero nel caso di studenti in sede o pendolari e due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede, nel seguente periodo:

Inizio gratuità	Fine gratuità
01/04/2027	30/09/2027

19.3.4 Il numero di pasti giornalieri gratuiti è soggetto a variazioni in caso di cambiamento dello status dello studente (v. art. 2 punto 2.2).

19.3.5 Nessun rimborso è dovuto per la mancata consumazione dei pasti, a meno che non dipenda dal verificarsi delle situazioni sotto indicate:

- a) studenti borsisti con disabilità di cui all'art. 9 punto 9.5.4;
- b) studenti borsisti con figli minori conviventi di cui all'art. 10;
- c) studenti borsisti che partecipano a programmi di mobilità internazionale, per i periodi non coperti dall'integrazione alla borsa secondo quanto previsto all'art. 14;
- d) studenti borsisti che svolgono tirocini curriculari o finalizzati alla stesura della tesi in un comune ove non sono presenti punti per l'erogazione del servizio mensa o in una località fuori dall'ambito urbano del comune con una distanza dal centro di ristorazione gestito direttamente, indirettamente o convenzionato

con ARDSU oltre Km 2,0 e che risulti non servita da mezzi pubblici di trasporto. Saranno rimborsati soltanto i periodi svolti in presenza. Il rimborso per la mancata consumazione dei pasti sarà concesso per un solo pasto al giorno nel caso in cui il tirocinio si svolga presso il comune di residenza. Il rimborso per la mancata consumazione dei pasti non sarà concesso nel caso in cui il tirocinio preveda la concessione del vitto a titolo gratuito.

- e) studenti borsisti che frequentano un corso di studio con sede prevalente in un comune ove non sono presenti punti per l'erogazione del servizio mensa o in una località fuori dall'ambito urbano del comune con una distanza dal centro di ristorazione gestito direttamente, indirettamente o convenzionato con ARDSU oltre Km 2,0 e che risulti non servita da mezzi pubblici di trasporto.

19.3.5.1 Gli studenti di cui ai punti a) e b) devono richiedere la monetizzazione del servizio nella domanda di borsa studio on-line. La monetizzazione sarà assegnata con cadenza trimestrale posticipata entro 30 giorni dal termine del trimestre.

19.3.5.2 Gli studenti di cui al punto d) devono richiedere la monetizzazione del servizio tramite apposito modulo online allegando opportuna documentazione entro 90 giorni dal termine del tirocinio e comunque non oltre il 31/01/2028.

19.3.5.3 Gli studenti di cui al punto e) devono richiedere la monetizzazione del servizio tramite apposito modulo online entro il 30/06/2027. La monetizzazione sarà assegnata con cadenza trimestrale posticipata entro 30 giorni dal termine del trimestre.

19.3.5.4 Agli studenti sarà rimborsato un importo determinato in base al valore giornaliero del Servizio Mensa arrotondato all'unità, al netto di eventuali pasti consumati nel periodo di riferimento.

19.3.6 Non è prevista la monetizzazione del servizio mensa per gli studenti iscritti ad Università telematiche o che frequentano corsi di studio che si svolgono prevalentemente con didattica a distanza.

19.3.7 In caso di mancata riscossione della monetizzazione entro il 31 dicembre 2028, si applica la decadenza di cui all'art. 22, punto 22.1.2.1.

19.4 SERVIZIO ALLOGGIO

19.4.1 Gli studenti fuori sede, idonei alla concessione della borsa di studio, che partecipano al concorso per l'assegnazione di posti alloggio, a meno che non ricadano nelle cause di decadenza previste all'art. 22, vengono nominati vincitori del concorso stesso indipendentemente dal numero di posti messi a concorso.

19.4.2 Tali studenti fruiscono del posto alloggio a titolo gratuito nelle strutture abitative nella disponibilità dell'Azienda.

19.4.3 Gli studenti iscritti al semestre filtro idonei alla concessione della borsa di studio seppur sospesi in attesa del perfezionamento dell'iscrizione presso una delle Università di cui all'art. 1 punto 1.3 sono ammessi a fruire del servizio alloggio secondo le disposizioni previste al successivo art. 20.

19.4.4 Gli studenti che presentano domanda a seguito del semestre filtro nei termini previsti all'art. 15 punto 15.1.4 possono fruire del servizio alloggio secondo le disposizioni previste al successivo art. 20.

19.4.5 Nessun importo è dovuto per la mancata fruizione totale o parziale del Servizio Alloggio, anche nei periodi di chiusura delle Residenze Universitarie, a meno che non dipenda da indisponibilità di posti (v. art. 20, punto 20.11) o dal verificarsi delle situazioni sotto indicate:

- a) studenti con disabilità di cui all'art. 9 punto 9.5.4;
- b) studenti con figli minori conviventi di cui all'art. 10;
- c) studenti coniugati conviventi con il coniuge; sono equiparati agli studenti coniugati gli studenti in unione civile o in convivenza di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76;
- d) studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale per i periodi non coperti dall'integrazione alla borsa secondo quanto previsto all'art. 14;

- e) studenti che svolgono tirocini curriculari o finalizzati alla stesura della tesi che di fatto impediscono la fruizione del servizio e non effettuati nel comune di residenza o limitrofo ai sensi dell'art. 2 punto 2.2 per i periodi svolti in presenza;
- f) studenti che frequentano un corso di studio con sede prevalente in un comune ove non sono presenti strutture abitative dell'Azienda.

19.4.5.1 Gli **studenti vincitori di borsa di studio e posto alloggio** di cui ai punti a), b), c) ed f) possono beneficiare, **a richiesta**, del contributo affitto in luogo del posto alloggio nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità previste all'art. 20, punto 20.11.

19.4.5.2 Gli **studenti vincitori di borsa di studio e assegnatari di posto alloggio** di cui al punto e) devono richiedere la monetizzazione del servizio tramite apposito modulo online allegando opportuna documentazione entro 90 giorni dal termine del tirocinio e comunque non oltre il 31/01/2028. Agli studenti sarà rimborsato un importo determinato in base al valore giornaliero del Servizio Alloggio, arrotondato all'unità.

19.4.6 Le caratteristiche e le modalità di assegnazione del posto alloggio e di erogazione del contributo affitto sono riportate nel seguente art. 20.

19.5 STUDENTI IDONEI NON VINCITORI DI BORSA DI STUDIO

19.5.1 Gli studenti risultati idonei non vincitori al concorso borsa di studio **2026/2027**, per esaurimento di fondi, oltre ad essere esonerati dal pagamento della tassa regionale come previsto al punto 19.2, sono ammessi a fruire dei servizi connessi alla borsa di studio con le seguenti modalità:

- a) servizio mensa gratuito: il beneficio avrà la durata indicata ai precedenti punti 19.3.1, 19.3.2 e 19.3.3. Il numero di pasti giornalieri fruibile a tale titolo è determinato in n. 1 pasto per gli studenti in sede o pendolari, ed in n. 2 pasti per gli studenti fuori sede. Nessun rimborso è dovuto per la mancata consumazione dei pasti;
- b) servizio alloggio gratuito (solo se disponibile): il beneficio sarà concesso secondo le disposizioni previste al successivo art. 20.

ART. 20 SERVIZIO ALLOGGIO

20.1 Per concorrere alla concessione del posto alloggio, oltre al possesso dei requisiti generali, economici e di merito previsti dal presente bando, è necessario essere studente fuori sede (v. art. 2, punto 2.2).

20.2 Il servizio alloggio deve essere richiesto nella domanda online di borsa di studio entro i termini perentori previsti all'art. 15 punto 15.1.1 e punto 15.1.4.

20.3 Gli studenti richiedenti il posto alloggio saranno inseriti in apposite graduatorie formulate come specificato al punto 20.9.1.

20.4 Alla data di pubblicazione del presente bando, l'Azienda mette a concorso il numero di posti alloggio sotto indicati nelle strutture abitative a sua disposizione:

- per la sede di **FIRENZE**: n. 1917
- per la sede di **PISA**: n. 1705, di cui n. 25 nella sede di Carrara (assegnati prioritariamente agli studenti dell'Accademia di Belle Arti)
- per la sede di **SIENA**: n. 1200, di cui n. 25 nella sede di Arezzo

Tali numeri sono suscettibili di variazioni in base alle necessità non programmabili di manutenzione degli immobili.

20.5 RIPARTIZIONE DEI POSTI ALLOGGIO

20.5.1 Nell'ambito dei posti disponibili si riserva un numero di posti pari a quelli assegnati nell'anno accademico 2025/2026 agli studenti iscritti a corsi di dottorato e specializzazione.

20.5.2 I posti alloggio di cui al precedente punto 20.4, al netto della riserva di cui al punto 20.5.1, sono assegnati secondo le seguenti proporzioni:

- a) il 20% agli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico;
- b) l'80% agli studenti iscritti ad anni successivi e al primo anno di laurea magistrale.

20.5.3 I posti attribuiti agli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico sono ulteriormente suddivisi riservando il 20% agli studenti provenienti da paesi extra-UE e il restante 80% agli studenti provenienti da paesi UE.

20.5.4 La suddivisione dei posti alloggio tra iscritti ad anni successivi e al primo anno di laurea magistrale sarà effettuata in base al numero di idonei delle due categorie. I posti riservati alle matricole di laurea magistrale, fatta salva la riserva per le conferme alloggio presenti in graduatoria, saranno ulteriormente suddivisi attribuendone il 20% agli studenti provenienti da paesi extra-UE e il restante 80% agli studenti provenienti da paesi UE.

20.5.5 Gli eventuali posti alloggio, attribuiti ad uno dei gruppi di studenti sopra individuati, rimasti disponibili per esaurimento della relativa graduatoria, saranno assegnati laddove ve ne sia effettiva necessità.

20.6 I posti alloggio sono assegnati ai vincitori del concorso tenendo conto delle disponibilità dei posti stessi.

20.7 Nel caso in cui il numero dei vincitori del concorso superi il numero dei posti alloggio disponibili, gli aventi titolo possono beneficiare di un contributo affitto in luogo del posto alloggio (v. punto 20.11) solo se vincitori di borsa di studio.

20.8 DURATA ASSEGNAZIONE POSTO ALLOGGIO

20.8.1 Agli studenti vincitori il posto alloggio viene assegnato per i periodi sotto indicati, con esclusione, di norma, del mese di agosto e degli eventuali periodi di chiusura stabiliti dall'Azienda per le varie sedi:

- **vincitori di alloggio annuale:** dal 01/10/2026 al 30/09/2027, **a titolo gratuito;**
- **vincitori di alloggio semestrale:**

dal 01/10/2026 al 31/03/2027, **a titolo gratuito;**

dal 01/04/2027 al 30/09/2027, **a titolo oneroso** (€ 262,50 mensili);

- **dottorandi e specializzandi:** dal 01/01/2027 al 31/12/2027, **a titolo gratuito.**
- **gli studenti iscritti al semestre filtro presso una delle Università di cui all'art. 1 punto 1.3 idonei alla concessione del posto alloggio**, seppur sospesi in attesa del perfezionamento dell'iscrizione al corso di laurea potranno fruire del servizio alloggio **dal 01/10/2026 a titolo oneroso** (€ 262,50 mensili)

Per coloro che saranno dichiarati vincitori a seguito del perfezionamento dell'iscrizione presso una delle Università di cui all'art. 1 punto 1.3 il servizio alloggio sarà concesso a titolo gratuito fino al termine del periodo previsto per i vincitori di alloggio annuale. Per tali studenti è previsto il rimborso delle somme pagate per la fruizione del servizio alloggio. Viceversa in caso di esclusione dal concorso per mancato perfezionamento dell'iscrizione presso una delle Università di cui all'art. 1 punto 1.3 o per mancato rispetto di uno dei requisiti generali, di merito o economici previsti nel presente bando le somme pagate per la fruizione del servizio non saranno restituite;

- **studenti che presentano domanda a seguito del semestre filtro nei termini previsti all'art. 15 punto 15.1.4 e che sono dichiarati vincitori di alloggio:**
dal 01/04/2027 al 30/09/2027, a titolo gratuito.

20.8.2 Ai fini del mantenimento del posto assegnato nel semestre a titolo oneroso gli studenti vincitori di alloggio semestrale devono presentare un'apposita richiesta su modulo on-line disponibile dal 01/03/2027 al 15/03/2027. In caso di mancata presentazione della richiesta lo studente sarà tenuto a lasciare il posto assegnato non oltre il 31/03/2027.

20.8.3 Nei periodi di chiusura le strutture del servizio residenze sono a disposizione

dell'Azienda per i propri fini istituzionali.

20.8.4 L'eventuale assegnazione potrà avere decorrenza successiva alle date sopraindicate, fermi restando i termini ultimi stabiliti.

20.8.5 Qualora durante il periodo di assegnazione del posto alloggio (o del contributo affitto) lo studente perda lo status di studente fuori sede dovrà notificarlo immediatamente all'Azienda tramite ticket su Sportello Studente <https://sportellostudente.dsu.toscana.it>, provvedendo altresì a lasciare il posto stesso. Qualora si tratti di fruitore di contributo affitto, l'erogazione dello stesso cesserà dalla data della perdita dello status suddetto.

20.8.6 Nei periodi di chiusura l'Azienda potrà valutare eventuali richieste di permanenza da parte di studenti alloggiati, soltanto in presenza di una situazione di necessità adeguatamente documentata. Le richieste saranno accolte compatibilmente con le disponibilità ed il posto alloggio potrà essere concesso in una residenza anche diversa da quella occupata abitualmente. Nel caso in cui il numero di richieste valutate idonee superi il numero di posti disponibili, la permanenza sarà concessa sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

20.8.7 Per il periodo di chiusura la permanenza sarà a titolo gratuito, salvo il pagamento di una penale per coloro che non usufruiranno del posto concesso a seguito della relativa richiesta per almeno metà periodo. La penale applicata sarà di € 80,00 per il periodo di chiusura invernale e di € 262,50 per il periodo di chiusura estivo.

20.9 CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEL POSTO ALLOGGIO

20.9.1 Formulazione delle graduatorie

20.9.1.1 Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme alloggio** gli studenti vincitori di posto alloggio 2025/2026 che hanno ottenuto per tale anno accademico l'effettiva assegnazione di un posto da parte dell'Azienda e:

- non sono decaduti dal beneficio;
- sono decaduti per aver conseguito la laurea triennale o magistrale.

20.9.1.2 Tali disposizioni si applicano anche agli studenti che hanno ottenuto per l'a.a. 2025/2026 l'effettiva assegnazione di un posto in una delle sedi dell'Azienda, seppur diversa da quella nella quale risulteranno vincitori di posto alloggio per l'a.a. 2026/2027.

20.9.1.3 Gli iscritti ai corsi di dottorato e a quelli di specializzazione saranno inseriti in graduatorie separate da quelle degli altri partecipanti al concorso essendo per gli stessi previsto un differimento del termine di presentazione della domanda (v. art. 15).

20.9.1.4 Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea

Saranno formulate le seguenti graduatorie:

- A) Graduatoria degli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico;
- B) Graduatoria degli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale;
- C) Graduatoria degli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

20.9.1.4.1 La graduatoria di cui al punto A sarà formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine di ISEE crescente e, in caso di parità, sarà data la precedenza al più giovane di età.

20.9.1.4.2 La graduatoria di cui al punto B sarà formulata sulla base delle seguenti priorità e modalità:

b1) Studenti **conferme alloggio**

b2) Tutti gli altri studenti

All'interno dei gruppi definiti ai punti b1) e b2) gli studenti saranno ordinati, senza alcuna differenziazione per corsi, secondo l'ISEE crescente e, in caso di parità, sarà data la precedenza al più giovane di età.

20.9.1.4.3 La graduatoria di cui al punto C sarà formulata sulla base delle seguenti priorità e modalità:

c1) Studenti **conferme alloggio**

c2) Tutti gli altri studenti

All'interno dei gruppi definiti ai punti c1) e c2) gli studenti saranno ordinati, senza alcuna differenziazione per corsi, secondo l'ordine decrescente di un punteggio di graduatoria PG, assegnato ad ogni studente e calcolato come stabilito all'art. 17 punto 17.1.4.3. A parità di punteggio, hanno precedenza gli studenti con l'ISEE inferiore e in caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al più giovane di età.

20.9.1.5 Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e specializzazione

La graduatoria sarà formulata, per ciascuna sede, secondo i seguenti criteri di precedenza:

d1) Studenti **conferme alloggio**

d2) Tutti gli altri studenti

Nell'ambito di ciascun gruppo gli studenti saranno ordinati, senza alcuna differenziazione per corsi, secondo l'ISEE crescente e, in caso di parità, sarà data la precedenza al più giovane di età.

20.9.1.6 Gli studenti potranno essere sospesi nelle graduatorie alloggio per i motivi indicati all'art. 17.3.1.

20.9.1.7 Nell'ambito di ciascun gruppo, gli studenti sospesi per i motivi di cui all'art. 17 punti 17.3.1 h), i) e j) saranno inseriti in graduatoria con il valore ISEE convenzionale di € 27.000,00. Analogo trattamento sarà applicato agli studenti che presentano domanda a seguito del semestre filtro sospesi per la motivazione di cui all'art. 17 punto 17.3.1 h) e inseriti nella graduatoria di cui al punto 20.9.1.11.

20.9.1.8 Gli studenti sospesi saranno convocati soltanto dopo che abbiano annullato i motivi per i quali è stata disposta la sospensione. È fatta eccezione per gli studenti iscritti al semestre filtro idonei alla concessione della borsa di studio seppur sospesi in attesa del perfezionamento dell'iscrizione presso una delle Università di cui all'art. 1 punto 1.3 che possono essere convocati secondo le modalità previste al punto 20.10.

20.9.1.9 Gli studenti **conferme alloggio** che risultano sospesi in graduatoria possono mantenere il posto assegnato in attesa dell'annullamento dei motivi di sospensione.

20.9.1.10 Qualora tali studenti non annullino i motivi della sospensione e risultino decaduti dal servizio, sono tenuti a lasciare il posto alloggio occupato e a rimborsare il valore del servizio per il periodo fruito secondo quanto previsto all'art. 22 punto 22.2.

20.9.1.11 Per gli studenti che presentano domanda a seguito del semestre filtro nei termini previsti all'art. 15 punto 15.1.4 sarà stilata una graduatoria specifica formulata secondo i criteri indicati al punto 20.9.1.4.1.

20.10 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO

20.10.1 Gli studenti risultati vincitori di posto alloggio, con esclusione degli studenti che già risultano alloggiati, saranno convocati per l'assegnazione del posto alloggio secondo le disponibilità di volta in volta rilevate e in base alla ripartizione dei posti di cui al punto 20.5, suddivisi per genere.

20.10.2 La prima convocazione per le nuove assegnazioni sarà effettuata il **1° ottobre 2026**.

20.10.3 Le successive convocazioni volte ad assegnare i posti alloggio saranno effettuate sulla base dei posti alloggio che si renderanno disponibili.

20.10.4 L'ultima convocazione sarà effettuata il **3 settembre 2027**.

20.10.5 Gli elenchi degli studenti convocati saranno pubblicati sul sito internet dell'Azienda www.dsu.toscana.it. Ogni studente convocato riceverà una comunicazione

nella propria area riservata, che varrà come notifica a tutti gli effetti, con indicate le modalità di accettazione del posto alloggio.

20.10.6 I posti saranno assegnati secondo le seguenti priorità:

- a) agli studenti con invalidità non inferiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92;
- b) agli studenti iscritti a corsi di laurea, seguendo l'ordine delle graduatorie di cui ai punti 20.9.1.4 A), B) e C);
- c) agli studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato, seguendo l'ordine della graduatoria di cui al punto 20.9.1.5.
- d) agli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio e posto alloggio a seguito del semestre filtro nel periodo previsto all'art. 15 punto 15.1.4, secondo l'ordine di graduatoria di cui al punto 20.9.1.11.

20.10.7 Gli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico saranno convocati prioritariamente fino ad esaurimento dei posti assegnati di cui al punto 20.5.2 a).

20.10.8 Gli studenti che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro i termini indicati nella comunicazione di convocazione, potranno ottenere l'assegnazione del posto alloggio soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie e a seguito della presentazione di una richiesta di riammissione tramite apposito modulo online. L'assegnazione dei posti disponibili sarà effettuata secondo l'ordine di graduatoria.

20.10.9 Al momento dell'assegnazione del posto alloggio nelle residenze gli studenti sono tenuti a pagare un deposito cauzionale infruttifero di € 262,50.

20.10.10 Decade dal diritto a fruire del posto alloggio lo studente che:

- a) rinunci al posto alloggio assegnato;
- b) non si presenti nei termini indicati nella comunicazione di convocazione trasmessa nell'area riservata, fatto salvo quanto previsto al punto 20.10.8.

20.10.11 Possibilità di rinvio dell'assegnazione

20.10.11.1 Gli studenti beneficiari di contributo affitto (v. punto 20.11), al momento della convocazione per l'assegnazione del posto alloggio, **possono chiedere di rinviare l'assegnazione del posto per il tempo necessario alla rescissione del contratto di locazione.** In ogni caso l'assegnazione del posto alloggio dovrà essere effettiva non oltre i tre mesi dalla convocazione.

20.10.11.2 Per ottenere tale agevolazione, che consente di mantenere il diritto all'alloggio, gli studenti devono presentare copia della disdetta del contratto di locazione entro il termine indicato nella comunicazione di convocazione e impegnarsi a presentarsi per avere l'assegnazione del posto alloggio a seguito della successiva "**chiamata**" da parte del Servizio Residenze di riferimento.

20.10.11.3 Nel frattempo fino alla data di assegnazione del posto alloggio, ed al massimo per tre mesi dalla convocazione, lo studente potrà continuare a percepire il contributo affitto, di cui sia risultato beneficiario. Nel caso in cui lo studente non si presenti o non accetti il posto al momento della "**chiamata**" è tenuto a restituire l'importo del contributo affitto percepito dalla data della prima convocazione, perdendo qualsiasi diritto sull'alloggio e sul contributo affitto.

20.10.11.4 Lo studente che accetta il posto alloggio, ma lo lascia entro 30 giorni dall'assegnazione o decade per il mancato utilizzo dello stesso, è tenuto alla restituzione del contributo affitto percepito dalla data di convocazione.

20.10.11.5 Le agevolazioni di cui al presente punto saranno concesse agli studenti convocati entro il mese di aprile 2027. Saranno accolte le richieste di agevolazione per le convocazioni di maggio e giugno 2027, ma il rinvio dell'assegnazione non potrà superare rispettivamente due mesi, per le richieste pervenute a maggio e un mese per le richieste pervenute a giugno.

20.10.11.6 Per gli studenti vincitori di borsa di studio semestrale le agevolazioni di cui al punto 20.10.11.1 saranno concesse agli studenti convocati entro il mese di dicembre 2026. Saranno accolte le richieste di agevolazione per le convocazioni di gennaio e febbraio 2027, ma il rinvio dell'assegnazione non potrà superare

rispettivamente due mesi, per le richieste pervenute a gennaio e un mese per le richieste pervenute a febbraio.

20.10.12 Tariffe alloggio e relative modalità di pagamento

20.10.12.1 Agli studenti vincitori di alloggio semestrale, limitatamente al secondo semestre, e agli studenti iscritti al semestre filtro presso una delle Università di cui all'art. 1 punto 1.3 idonei alla concessione del posto alloggio seppur sospesi in attesa del perfezionamento dell'iscrizione al corso di laurea, si applica la tariffa mensile di € 262,50. Il pagamento della suddetta tariffa dovrà essere effettuato mediante versamenti mensili anticipati, entro il 10 di ogni mese. Lo studente che dovesse trovarsi in particolari difficoltà può richiedere il pagamento rateale nella misura minima, per ciascuna rata, del 50% della tariffa mensile, presentando apposita richiesta documentata al Servizio Residenze. Lo studente non è tenuto al versamento della tariffa per i periodi per i quali lascia momentaneamente il posto alloggio per motivi didattici riferiti allo svolgimento di programmi di mobilità internazionale o di tirocini curriculari.

20.10.12.2 Nel momento in cui viene lasciato definitivamente il posto alloggio, lo studente è tenuto al saldo di quanto eventualmente dovuto.

20.10.12.3 Nel caso in cui l'interessato non si attenga a quanto prescritto sarà dichiarato, previa diffida, decaduto dal beneficio, a decorrere dal primo mese di morosità (vedi art. 22 punto 22.1.3).

20.11 CONTRIBUTO AFFITTO

20.11.1 Criteri di conferimento

20.11.1.1 Gli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio fruiscono del posto a titolo gratuito nelle strutture abitative dell'Azienda; in caso di indisponibilità di posti in tali strutture, beneficiano a richiesta di un contributo sostitutivo (contributo affitto) pari a € 3.150,00 per i vincitori di borsa annuale e di € 1.575,00 per i vincitori di borsa semestrale e per gli studenti che hanno presentato domanda a seguito del semestre filtro nel periodo previsto all'art. 15 punto 15.1.4 e sono dichiarati vincitori di borsa di studio.

20.11.1.2 Agli studenti vincitori di alloggio e idonei non beneficiari di borsa di studio il contributo affitto sarà concesso, con le modalità previste al punto 20.11, qualora siano dichiarati vincitori di borsa di studio in base alla disponibilità di nuovi fondi, come specificato all'art. 17 punto 17.1.6.

20.11.1.3 Gli studenti vincitori di posto alloggio che non si presentino o non accettino il posto al momento della convocazione, o rinuncino al posto assegnato, non potranno beneficiare del contributo affitto per l'anno accademico 2027/2028. È fatta eccezione per gli studenti iscritti al semestre filtro idonei alla concessione del posto alloggio seppur sospesi in attesa del perfezionamento dell'iscrizione presso una delle Università di cui all'art. 1 punto 1.3, convocati dal 01/10/2026, che non accettino il posto alloggio concesso a titolo oneroso.

20.11.1.4 Il contributo affitto è rapportato al periodo di indisponibilità del posto rispetto all'intero periodo di concessione (punto 20.8 del presente articolo) ovvero è concesso fino alla data di convocazione per l'assegnazione del posto alloggio, fatto salvo quanto previsto ai punti 20.10.11 e 20.11.4 del presente articolo.

20.11.1.5 Il contributo affitto, il cui importo è calcolato in base al valore giornaliero del Servizio Alloggio, arrotondato all'unità, sarà attribuito con apposito atto che sarà approvato, con cadenza trimestrale posticipata, entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento.

20.11.2 Requisiti generali

20.11.2.1 Il beneficio sarà concesso unicamente per i periodi per i quali è stato presentato un contratto di locazione valido; solo in caso di partecipazione a programmi di mobilità internazionale, il contributo affitto assegnato verrà erogato per i periodi non coperti dall'integrazione alla borsa di cui all'art. 14, anche in caso di contratto scaduto o disdetto, ad esclusione del caso in cui il programma di mobilità preveda la copertura delle spese di alloggio.

20.11.2.2 Il contratto di affitto deve essere regolarmente registrato – ai sensi della Legge n. 431/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modifiche ed integrazioni - della durata di almeno 6 mesi riferita ad un alloggio ubicato nel comune o nei comuni limitrofi (come riportati all'art. 2, punto 2.2.1) ove ha sede prevalente il corso di studi frequentato.

20.11.2.3 Il contratto deve avere una delle seguenti caratteristiche:

- a) essere intestato allo studente richiedente;
- b) essere intestato ad un familiare dello studente (genitore, fratelli o coniuge);
- c) essere intestato ad altri con atto di subentro intestato allo studente, regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato;
- d) essere intestato ad altro studente. In tal caso il nominativo dello stesso richiedente deve figurare all'interno del contratto come soggetto titolato ad occupare l'abitazione e a corrispondere la quota parte del canone pattuito.

20.11.2.4 È ammessa deroga al contratto regolarmente registrato nel caso di contratto di affittacamere o Residenza/Collegio della durata di almeno 6 mesi, non soggetto a registrazione, che comunque deve contenere le clausole che disciplinano l'ospitalità e la sottoscrizione delle parti. In tal caso occorre produrre le ricevute comprovanti il regolare pagamento dell'affitto mensile.

20.11.3 Domanda di contributo affitto

20.11.3.1 La richiesta di contributo affitto deve essere compilata su apposito modulo on-line, che prevede il caricamento di una copia del contratto di affitto e della ricevuta di registrazione, dal **4 novembre 2026 alle ore 13.00 (ora italiana) del 15 dicembre 2026**.

20.11.3.2 Gli studenti iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione dovranno presentare l'eventuale richiesta di contributo affitto **dal 21 dicembre 2026 alle ore 13.00 (ora italiana) del 28 gennaio 2027**.

20.11.3.3 Gli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio e posto alloggio a seguito del semestre filtro nel periodo previsto all'art. 15 punto 15.1.4 dovranno presentare l'eventuale richiesta di contributo affitto **dal 1° aprile 2027 alle ore 13.00 (ora italiana) del 20 aprile 2027**.

20.11.4 Casi specifici

20.11.4.1 Gli studenti sotto indicati possono beneficiare, a richiesta, del contributo affitto in luogo del posto alloggio:

- a) studenti con disabilità di cui all'art. 9 punto 9.5.4;
- b) studenti con figli minori conviventi di cui all'art. 10;
- c) studenti coniugati o in unione civile o in convivenza di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76 conviventi con il coniuge;
- d) studenti che frequentano un corso di studio con sede prevalente in un comune ove non sono presenti strutture abitative dell'Azienda. Per l'individuazione del comune sede prevalente del corso si fa riferimento all'art. 2 punto 2.2.1.

20.11.4.2 Gli studenti di cui ai punti a), b) e c) possono indicare in domanda di borsa di studio l'intenzione di optare per il contributo affitto in luogo del posto alloggio e in tal caso non saranno convocati per l'assegnazione del posto e potranno beneficiare del contributo presentando la relativa domanda con le modalità specificate al punto 20.11.3 e nel rispetto dei requisiti generali di cui al punto 20.11.2. Gli studenti di cui al punto d), in caso di convocazione per l'assegnazione del posto alloggio, devono optare per il contributo affitto entro la data di scadenza della convocazione, pena la decadenza del beneficio da tale data.

20.11.5 Decadenza

20.11.5.1 In caso di mancata riscossione del contributo affitto entro il 31 dicembre 2028, si applica la decadenza di cui all'art. 22, punto 22.1.2.1.

20.11.6 Integrazione straordinaria contributo affitto

20.11.6.1 Il contributo affitto, concesso con le modalità previste al punto 20.11 del presente articolo, potrà essere integrato, in base alla disponibilità dei fondi,

con un contributo monetario aggiuntivo straordinario del valore massimo di 100 euro mensili per il numero di mesi di contributo affitto assegnati. Il contributo aggiuntivo sarà attribuito con apposito atto approvato nel mese di novembre 2027.

20.12 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET NELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE

20.12.1 In osservanza della normativa di riferimento in termini di cybersicurezza (Decreto Legislativo 138/2024) l'utilizzo della rete informatica all'interno delle residenze universitarie dovrà essere garantito da una adeguata infrastruttura che dal 01/10/2026 non si potrà più avvalere del supporto degli Atenei. Nel periodo che intercorre dalla suddetta data alla messa in esercizio del sistema di accesso alla rete, l'Azienda erogherà un'indennità di connessione agli studenti alloggiati di 20 euro mensili.

ART. 21 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

21.1 La quota monetaria della borsa di studio sarà erogata agli studenti aventi titolo nel modo seguente:

21.1.1 Studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale, laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico

- a) il 50% dell'importo spettante entro il mese di dicembre 2026
- b) il restante 50% sarà erogato soltanto agli studenti che abbiano conseguito, entro e non oltre il 10 agosto 2027, i requisiti di merito previsti all'art. 5 punto 5.3. Tale requisito non è richiesto agli studenti di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12.

21.1.1.1 Agli studenti iscritti a corsi di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico dichiarati vincitori di borsa di studio nella graduatoria definitiva approvata entro il 4 novembre 2026 sarà anticipato il 20% dell'importo spettante entro il 10 novembre 2026 e il 30% sarà erogato entro il mese di dicembre 2026.

21.1.1.2 Per il pagamento del saldo, l'Azienda verificherà il raggiungimento del requisito di merito tramite l'acquisizione d'ufficio dei crediti registrati validi per il corso di studi al quale gli studenti risultano iscritti nell'anno accademico 2026/2027.

21.1.1.3 Nella tabella seguente sono riportati i termini di pagamento del saldo, stabiliti in funzione della data di raggiungimento del requisito di merito previsto all'art. 5 punto 5.3:

Raggiungimento requisiti di merito	Termini di pagamento del saldo
Entro il 31 maggio 2027	30 giugno 2027
Entro il 10 agosto 2027	31 ottobre 2027

21.1.1.4 Dopo il 30 giugno 2027 potranno essere effettuati pagamenti periodici della seconda rata per gli studenti che hanno raggiunto il requisito di merito previsto all'art. 5 punto 5.3 dopo il 31 maggio 2027 ed entro il 10 agosto 2027.

21.1.1.5 Gli studenti che entro il 10 agosto 2027 non riescono a conseguire il requisito di merito indicato all'art. 5 punto 5.3.3, perdono il diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria totale e a decorrere **dal 1° settembre 2027** decadono dai servizi connessi alla borsa stessa.

21.1.1.6 Agli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio e posto alloggio a seguito del semestre filtro nel periodo previsto all'art. 15 punto 15.1.4, dichiarati vincitori di borsa di studio, la prima rata, pari al 50% dell'importo spettante, sarà erogata nel mese di aprile 2027. Per il pagamento del restante 50% vale quanto specificato al punto 21.1.1 b).

21.1.2 Altri studenti

- a) il 50% dell'importo spettante (ovvero l'intera quota, qualora la borsa sia concessa per un solo semestre) entro il mese di dicembre 2026;
- b) il restante 50% entro il 30 giugno 2027.

21.1.2.1 Il primo dei suddetti termini non si riferisce ai dottorandi e specializzandi stante la prevista posticipazione della data ultima per la presentazione delle domande.

21.2 Le singole rate della borsa di studio vengono messe in pagamento con bonifico in un conto corrente o carta prepagata con codice IBAN italiano o dell'area SEPA intestati allo studente beneficiario.

21.3 Lo studente dovrà indicare il codice IBAN direttamente nella domanda di borsa di studio e nell'eventualità che non ne sia in possesso, dovrà comunicarlo attraverso apposito modulo online entro il termine perentorio del **31 dicembre 2028**.

21.4 Gli studenti che non provvederanno alla comunicazione dell'IBAN e conseguentemente alla riscossione degli importi spettanti entro il termine suddetto, decadono dal beneficio.

21.5 Ai fini dell'erogazione delle somme spettanti a titolo di borsa di studio gli studenti residenti all'estero devono provvedere a registrare e tenere aggiornati nella propria area riservata un indirizzo di residenza e recapiti telefonici in Italia. Tali studenti sono altresì tenuti ad ottenere presso l'Agenzia delle Entrate un codice fiscale valido.

21.6 Le somme non riscosse decadranno ai sensi dell'art. 22 punto 22.1.2.1.

ART. 22 CAUSE DI DECADENZA DAI BENEFICI

22.1 MOTIVI DI DECADENZA

22.1.1 Il diritto alla borsa di studio e ai servizi connessi decade:

22.1.1.1 In caso di cumulo con altre provvidenze a qualsiasi titolo concesse per l'a.a. 2026/2027 da Istituzioni pubbliche e private (assegni, borse di studio anche di dottorato, contratto di formazione specialistica, posti gratuiti o parzialmente gratuiti, servizi abitativi, contributi per il pagamento delle rette dei collegi di merito, ecc.) diverse da quelle concesse dall'Azienda nonché con quelle concesse dall'Azienda che siano state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.

È fatta eccezione:

- a) per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- b) per altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, purché non dichiarate espressamente incompatibili con la borsa stessa;
- c) per le provvidenze attribuite da altre istituzioni ai soli fini del sostenimento dei costi per il solo servizio abitativo e che non contemplino altri servizi gratuiti o parzialmente gratuiti; in tal caso gli studenti fuori sede non potranno usufruire del servizio alloggio e/o del contributo affitto.

22.1.1.2 nei casi in cui, in sede di verifica, sia accertato il mancato rispetto dei requisiti generali, di merito ed economici di ammissione ai benefici;

22.1.1.3 qualora lo studente sia escluso dall'Università da parte delle Autorità Accademiche e per tutta la durata dell'esclusione;

22.1.1.4 qualora lo studente si trovi in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda e non regolarizzi la propria posizione entro i sessanta giorni successivi alla data di approvazione delle graduatorie definitive (v. art. 17, punto 17.3.1 e)).

22.1.2 Il diritto alla riscossione delle somme spettanti decade:

22.1.2.1 qualora lo studente non abbia provveduto alla riscossione degli importi emessi a suo favore entro il 31 dicembre 2028 (v. art. 14 punto 14.6, art. 19 punto 19.3, art. 20 punto 20.11 e art. 21).

22.1.3 Il diritto a fruire del posto alloggio decade inoltre:

22.1.3.1 qualora lo studente non provveda al pagamento della tariffa alloggio (v. art. 20, punto 20.10.12);

22.1.3.2 qualora lo studente svolga un'attività che non ne consenta l'utilizzo (l'attività a tempo parziale prevista dall'art. 11 D. lgs 29 marzo 2012 n. 68 non costituisce causa di incompatibilità);

22.1.3.3 qualora lo studente svolga il servizio militare ovvero il servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso;

22.1.3.4 qualora lo studente perda la qualità di studente fuori sede;

22.1.3.5 qualora lo studente rinunci agli studi, ottenga il congedo per altro ateneo o interrompa gli studi ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001;

22.1.3.6 qualora lo studente consegua il titolo finale del corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono o intendono iscriversi alla laurea magistrale;

22.1.3.7 qualora lo studente, a seguito di provvedimento disciplinare conseguente a violazioni del Regolamento Alloggi ovvero a gravi mancanze, sia sottoposto a sospensione o a decadenza del beneficio.

22.1.4 Il diritto alla seconda rata e ai benefici connessi alla borsa di studio decade:

22.1.4.1 qualora lo studente iscritto per l'anno accademico 2026/2027 al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico non riesca a conseguire i requisiti di merito indicati all'art. 5 punto 5.3.3. Il mancato conseguimento di tale merito comporta la perdita del diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria totale e, a decorrere **dal 1° settembre 2027**, la decadenza dai servizi connessi alla borsa di studio. Tale norma non si applica agli studenti con disabilità, con figli minori, detenuti e atleti, di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12;

22.1.4.2 Il Servizio Residenze della sede di riferimento comunicherà agli studenti decaduti dal beneficio del posto alloggio l'obbligo al rilascio del posto assegnato al massimo entro il 10 settembre 2027.

22.1.4.3 In caso di rilascio successivo a tale data, agli inadempienti sarà applicata, per ogni giorno di permanenza non autorizzata, la tariffa di € 26,00.

22.1.5 Il diritto a fruire del servizio mensa decade inoltre:

22.1.5.1 qualora lo studente consegua il titolo finale del corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono o intendono iscriversi alla laurea magistrale.

22.1.6 Dalla borsa di studio decadono inoltre:

22.1.6.1 gli studenti iscritti, nell'a.a. 2026/2027, al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico che, entro il **30 novembre 2027** non abbiano conseguito i requisiti di merito indicati all'art. 5 punto 5.3.4. La decadenza di cui al presente punto, non si applica agli studenti con disabilità, con figli minori, detenuti e atleti di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12;

22.1.6.2 gli studenti che ottengano il congedo per altri Atenei o rinuncino agli studi entro il 30 giugno 2027, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data.

E' fatta eccezione per gli studenti che si trasferiscono in altro Ateneo della Toscana che mantengono il diritto:

a) alla quota monetaria della borsa di studio;

- b) alla fruizione gratuita del Servizio Mensa, nella misura prevista in relazione allo status di studente in sede, fuori sede o pendolare, valutato con riferimento al comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione;
- c) all'assegnazione del posto alloggio, se disponibile nelle strutture abitative della sede dell'Azienda competente per il nuovo Ateneo, purché lo studente mantenga lo status di fuori sede rispetto al comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione. Il posto alloggio sarà assegnato sulla base della posizione che lo studente avrebbe occupato nella graduatoria alloggio della nuova sede. In caso di indisponibilità di posti lo studente potrà beneficiare del contributo affitto se richiesto (v. art. 20);

22.1.6.3 agli studenti che per motivi diversi perdano il diritto alla borsa loro concessa ovvero non lo abbiano mai posseduto.

22.1.7 Nei casi in cui, in sede di verifica, sia accertato il mancato rispetto dei requisiti generali, di merito ed economici di ammissione ai benefici, gli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio decadono dal diritto di fruire dei servizi mensa e alloggio a titolo gratuito.

22.2 RIMBORSO DEI BENEFICI GODUTI IN CASO DI DECADENZA

22.2.1 In caso di decadenza per i motivi indicati ai punti 22.1.6.1 e 22.1.6.2 gli studenti devono rimborsare soltanto quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio.

22.2.2 In caso di decadenza per i motivi indicati ai punti 22.1.1.1, 22.1.1.2, 22.1.1.3, 22.1.1.4 e 22.1.6.3, gli studenti sono tenuti a rimborsare quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio e di eventuali integrazioni, di contributo affitto, di monetizzazione dei servizi, nonché il valore monetario dei servizi goduti, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni di cui al successivo art. 23.

22.2.3 In caso di decadenza per il motivo indicato al punto 22.1.7, gli studenti sono tenuti a rimborsare il valore monetario dei servizi goduti, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni di cui al successivo art. 23.

22.2.4 Il valore monetario dei servizi goduti è valutato nel modo seguente:

- a) alloggio:** per ogni giorno di assegnazione, sarà applicato il valore giornaliero del servizio alloggio arrotondato all'unità (€ 3.150/365);
- b) mensa:** per ogni pasto consumato, l'importo corrispondente alle tariffe applicate alla generalità degli studenti.

22.2.5 Con l'atto di decadenza viene indicato il riferimento temporale del calcolo del valore del servizio alloggio di cui si chiederà il rimborso. La permanenza successiva sarà valorizzata e dovrà essere corrisposta dallo studente secondo le indicazioni del Servizio Residenze; fino al decimo giorno successivo alla data di decadenza sulla base degli importi sopra indicati e successivamente alla tariffa di € 26,00, per ogni giorno di permanenza non autorizzata.

ART. 23 ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE

23.1 L'Azienda effettua controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti ai sensi:

- dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- dell'art. 10 del D.Lgs 68 del 29 marzo 2012;
- degli Artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- del "Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti degli studenti", approvato dal C.d.A. dell'Azienda con Deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2024;
- del "Disciplinare delle procedure di verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti benefici economici", approvato con provvedimento del Direttore n. 10 del 12 febbraio 2024;
- del "Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento aziendale per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive", approvato con provvedimento del Direttore n.10 del 12 febbraio 2024.

23.1.1 A tal fine l'Azienda:

- a) accerta presso le Università, Scuole ed Istituti la sussistenza dei requisiti generali e di merito;
- b) controlla la veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e relative Attestazioni ISEE, presenti nella banca dati dell'INPS:
 - verificando i dati economici e patrimoniali attraverso la consultazione delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate;
 - richiedendo agli altri soggetti pubblici interessati la conferma scritta di quanto dichiarato dallo studente;
 - richiedendo allo studente la documentazione a conferma dei dati dichiarati, quando necessario o per accelerare i tempi del procedimento di accertamento;
- c) richiede agli studenti dell'Unione Europea, con redditi all'estero, la documentazione a conferma dei dati dichiarati.

23.2 I controlli di veridicità sui requisiti di merito sono effettuati su tutti gli idonei al concorso, quelli sulla condizione economica interessano un campione significativo dei vincitori che hanno presentato una dichiarazione sostitutiva.

23.3 Il campione degli studenti da sottoporre ad accertamento della condizione economica è individuato mediante apposito atto. L'avvio del procedimento di accertamento, così come la sua conclusione e il relativo esito, sono resi noti a tutti gli studenti che formano il campione mediante comunicazione nella propria area riservata.

23.4 I requisiti di merito sono verificati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della pubblicazione delle graduatorie definitive; laddove si verificano dei casi in cui sia necessario un approfondimento o ulteriore documentazione, gli studenti interessati saranno informati tramite ticket su Sportello Studente <https://sportellostudente.dsu.toscana.it> entro il termine suindicato.

23.5 Quando si evidenzia una discordanza fra i dati dichiarati e quelli accertati in merito alla condizione economico-patrimoniale che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio, si applicano le seguenti sanzioni, stabilite dal "Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento aziendale per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive", approvato con provvedimento del Direttore n.10 del 12 febbraio 2024.

23.6 In particolare si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 38, comma terzo, della L.122/2010 e ss.mm.ii. come di seguito articolata:

Tabella 1 – Decadenza borsa di studio generalità studenti

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
Decadenza Borsa di studio	In sede	1^ fascia (0/13.500,00)	€ 1.870,00
		2^ fascia (13.500,01/18.000,00)	€ 1.800,00
		3^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 1.750,00
	Pendolare	1^ fascia (0/13.500,00)	€ 2.600,00
		2^ fascia (13.500,01/18.000,00)	€ 2.390,00
		3^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 2.180,00
	Fuori sede senza alloggio o contributo affitto	1^ fascia (0/13.500,00)	€ 2.800,00
		2^ fascia (13.500,01/18.000,00)	€ 2.480,00
		3^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 2.250,00
	Fuori sede con alloggio o contributo affitto	1^ fascia (0/13.500,00)	€ 4.800,00
		2^ fascia (13.500,01/18.000,00)	€ 4.500,00
		3^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 4.200,00

Tabella 2 – Decadenza borsa di studio studentesse iscritte a corsi S.T.E.M. e studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio che rispettano i requisiti di merito previsti dal bando di borsa per entrambi i corsi

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
Decadenza Borsa di studio	In sede	1^ fascia (0/18.000,00)	€ 1.900,00
		2^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 1.850,00
	Pendolare	1^ fascia (0/18.000,00)	€ 2.650,00
		2^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 2.300,00
	Fuori sede senza alloggio o contributo affitto	1^ fascia (0/18.000,00)	€ 2.900,00
		2^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 2.550,00
	Fuori sede con alloggio o contributo affitto	1^ fascia (0/18.000,00)	€ 4.900,00
		2^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 4.600,00

Tabella 3 – Decadenza borsa di studio studenti autonomi

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
Decadenza Borsa di studio	In sede	1^ fascia (0/13.500,00)	€ 4.800,00
		2^ fascia (13.500,01/18.000,00)	€ 4.500,00
		3^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 4.200,00
	Pendolare	1^ fascia (0/13.500,00)	€ 4.800,00
		2^ fascia (13.500,01/18.000,00)	€ 4.500,00
		3^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 4.200,00
	Fuori sede senza alloggio o contributo affitto	1^ fascia (0/13.500,00)	€ 2.800,00
		2^ fascia (13.500,01/18.000,00)	€ 2.480,00
		3^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 2.250,00
	Fuori sede con alloggio o contributo affitto	1^ fascia (0/13.500,00)	€ 4.800,00
		2^ fascia (13.500,01/18.000,00)	€ 4.500,00
		3^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 4.200,00

Tabella 4 – Decadenza borsa di studio studentesse S.T.E.M. autonome e studenti autonomi iscritti contemporaneamente a due corsi di studio che rispettano i requisiti di merito previsti dal bando di borsa per entrambi i corsi.

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
Decadenza Borsa di studio	In sede	1^ fascia (0/18.000,00)	€ 5.000,00
		2^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 4.950,00
	Pendolare	1^ fascia (0/18.000,00)	€ 5.000,00
		2^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 4.950,00
	Fuori sede senza alloggio o contributo affitto	1^ fascia (0/18.000,00)	€ 2.900,00
		2^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 2.550,00
	Fuori sede con alloggio o contributo affitto	1^ fascia (0/18.000,00)	€ 5.000,00
		2^ fascia (18.000,01/27.000,00)	€ 4.950,00

Tabella 5 – Decadenza borsa di studio studenti con invalidità non inferiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE*	
Decadenza Borsa di studio	In sede	1^ fascia (0/18.000,00)	€ 2.650,00
		2^ fascia (18.000,01)/27.000,00)	€ 2.600,00
	Pendolare	1^ fascia (0/18.000,00)	€ 3.200,00
		2^ fascia (18.000,01)/27.000,00)	€ 3.000,00
	Fuori sede senza alloggio o contributo affitto	1^ fascia (0/18.000,00)	€ 3.700,00
		2^ fascia (18.000,01)/27.000,00)	€ 3.500,00
	Fuori sede con alloggio o contributo affitto	1^ fascia (0/18.000,00)	€ 5.500,00
		2^ fascia (18.000,01)/27.000,00)	€ 5.000,00

***ISEE riparametrato (punto 9.4.2)**

Tabella 6 – Decadenza borsa di studio studenti con riconoscimento di handicap ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge 104/92

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE*	
Decadenza Borsa di studio	In sede	1^ fascia (0/18.000,00)	€2.100,00
		2^ fascia (18.000,01)/27.000,00)	€ 2.050,00
	Pendolare	1^ fascia (0/18.000,00)	€3.000,00
		2^ fascia (18.000,01)/27.000,00)	€2.800,00
	Fuori sede senza alloggio o contributo affitto	1^ fascia (0/18.000,00)	€3.200,00
		2^ fascia (18.000,01)/27.000,00)	€ 2.500,00
	Fuori sede con alloggio o contributo affitto	1^ fascia (0/18.000,00)	€ 4.800,00
		2^ fascia (18.000,01)/27.000,00)	€ 3.800,00

***ISEE riparametrato (punto 9.4.2)**

Tabella 7 – Riduzione importo borsa di studio

ESITI ACCERTAMENTO	IMPORTO SANZIONE	
RIDUZIONE IMPORTO BORSA DI STUDIO	IN SEDE	€500,00
	PENDOLARE	€550,00
	FUORI SEDE	€600,00

23.7 Per gli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio e posto alloggio a seguito del semestre filtro nel periodo previsto all’art. 15 punto 15.1.4, la sanzione amministrativa è calcolata in modo proporzionale sulla base degli importi indicati nelle tabelle di cui al presente articolo e del rapporto tra il valore complessivo della borsa concessa e quello corrispondentemente attribuito alla generalità degli studenti.

23.8 L'Azienda, al fine di garantire l'effettività e l'efficacia delle azioni a sostegno del diritto allo studio, collabora con il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza al fine di rendere più incisivi i controlli sulle DSU.

ART. 24 INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III DEL REGOLAMENTO (UE) 27 APRILE 2016, N. 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR)

24.1 Informazioni generali

24.1.1 Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR", l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della partecipazione al presente Bando e della conseguente gestione dei benefici richiesti.

24.1.2 I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Azienda.

24.2 Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento

24.2.1 Il Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con sede in Viale Antonio Gramsci 36 – 50132 Firenze contattabile tramite PEC: dsutoscana@postacert.toscana.it oppure e-mail: protocollo@dsu.toscana.it.

24.3 Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

24.3.1 Il Responsabile della protezione dei dati è Findata s.r.l. contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@dsu.toscana.it

24.4 Responsabile esterno del trattamento dati

24.4.1 Il Responsabile esterno del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, è IN4MATIC S.r.l., con sede legale in Chignolo Po (PV), Via Garibaldi 100 (C.F. e P.I. 01972110181).

24.5 Finalità e base giuridica del trattamento

24.5.1 I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) ricezione, istruttoria e valutazione delle domande di partecipazione al concorso;
- b) verifica del possesso dei requisiti previsti dal Bando;
- c) formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie secondo le modalità previste dal Bando e dalla normativa vigente;
- d) assegnazione, erogazione, gestione, controllo, eventuale revoca o decadenza dai benefici concessi;
- e) adempimento di obblighi di legge, regolamentari, contabili, fiscali, amministrativi e di rendicontazione;
- f) svolgimento di controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché gestione di eventuali procedimenti amministrativi, contenziosi o attività di recupero somme;
- g) archiviazione, conservazione documentale, attività statistiche, customer satisfaction e adempimenti connessi alla trasparenza amministrativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

24.5.2 Il trattamento dei dati personali trova la propria base giuridica, in particolare, nelle seguenti disposizioni del GDPR:

- art. 6, par. 1, lett. b), ove applicabile, qualora il trattamento sia necessario per l'esecuzione di attività precontrattuali o contrattuali connesse all'erogazione dei benefici e dei servizi richiesti;
- art. 6, par. 1, lett. c), in quanto il trattamento è necessario per adempiere obblighi legali cui è soggetto il Titolare;
- art. 6, par. 1, lett. e), in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare.

24.5.3 Con riferimento alle categorie particolari di dati personali eventualmente trattate, il trattamento è effettuato nei limiti in cui sia necessario per le finalità istituzionali sopra indicate, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b), g) e/o j) del GDPR, ove

ne ricorrano i presupposti, nonché delle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

24.5.4 L'eventuale trattamento di dati relativi a condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza avviene, ove previsto, nel rispetto dell'art. 10 del GDPR e della normativa nazionale applicabile.

24.6 Dati e categorie di dati personali trattati

24.6.1 I dati personali richiesti nella domanda di partecipazione al concorso e quelli contenuti nella documentazione allegata o successivamente acquisita saranno trattati per l'istruttoria della domanda, per la gestione del procedimento e per l'eventuale assegnazione ed erogazione dei benefici richiesti.

24.6.2 Il trattamento è effettuato con modalità cartacee, informatiche e telematiche e può riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) dati anagrafici e identificativi;
- b) dati di contatto;
- c) dati relativi alla carriera scolastica e universitaria;
- d) dati economici, patrimoniali, reddituali e relativi alla situazione familiare;
- e) dati relativi alla cittadinanza, al soggiorno e alla provenienza geografica, ove pertinenti;
- f) dati relativi alla salute o alla disabilità, ove necessari per l'applicazione delle previsioni del Bando;
- g) dati relativi a particolari condizioni personali, familiari o sociali dichiarate ai fini della partecipazione al concorso;
- h) eventuali dati relativi a condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza, nei soli casi previsti dalla normativa applicabile o dal Bando.

24.6.3 I dati possono essere raccolti direttamente presso l'interessato oppure acquisiti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, presso altre amministrazioni o soggetti pubblici e privati competenti, anche ai fini della verifica delle dichiarazioni rese.

24.7 Destinatari dei dati personali

24.7.1 I dati personali potranno essere trattati dal personale dell'Azienda e da eventuali collaboratori espressamente autorizzati al trattamento, nei limiti delle rispettive competenze e secondo le istruzioni impartite dal Titolare.

24.7.2 I dati potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate, a soggetti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, quali fornitori di servizi informatici, gestionali, documentali, di conservazione digitale o altri servizi strumentali alla gestione del procedimento.

24.7.3 I dati potranno essere comunicati anche a soggetti che operano in qualità di autonomi titolari del trattamento, quali, a titolo esemplificativo, le Università, la Regione Toscana, l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, istituti bancari o tesoreria, amministrazioni pubbliche ed enti competenti per attività di verifica, controllo, rendicontazione, pagamento o per l'adempimento di obblighi di legge.

24.7.4 Gli esiti del concorso e le graduatorie potranno essere pubblicati secondo le modalità previste dal Bando e dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza.

24.8 Trasferimento dei dati personali a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali

24.8.1 Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Qualora tale trasferimento si rendesse necessario, il Titolare assicurerà il rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dal Capo V del GDPR.

24.9 Periodo di conservazione dei dati personali

24.9.1 I dati personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento, all'erogazione dei benefici, allo svolgimento dei controlli e all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili, fiscali e di conservazione documentale.

24.9.2 I dati personali contenuti negli archivi dell'Azienda saranno conservati nella loro interezza per 10 anni decorrenti dal termine della fruizione dei benefici, salvo eventuali ulteriori esigenze di conservazione connesse a procedimenti di controllo, contenzioso, recupero somme o obblighi di legge.

24.9.3 Successivamente, in applicazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione, potranno essere conservati permanentemente, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca storica o statistica, esclusivamente i dati essenziali presenti nelle graduatorie assestate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli strumenti archivistici dell'Azienda.

24.9.4 Per i tempi di conservazione delle istanze presentate e della relativa documentazione si rinvia al Piano di selezione e scarto dell'Azienda, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale (<https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/atti-amministrativi-general>).

24.10 Diritti dell'interessato

24.10.1 L'interessato può esercitare, nei casi e nei limiti previsti dal GDPR, i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento, tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e portabilità dei dati, ove applicabile.

24.10.2 I diritti possono essere esercitati contattando il Titolare del trattamento all'indirizzo PEC dsutoscana@postacert.toscana.it oppure all'indirizzo e-mail protocollo@dsu.toscana.it.

24.10.3 In alternativa, l'istanza può essere inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo e-mail dpo@dsu.toscana.it.

24.10.4 La richiesta può essere presentata utilizzando il modulo pubblicato nella sezione Privacy del sito istituzionale dell'Azienda (<https://www.dsu.toscana.it/privacy>), allegando copia di un documento di identità in corso di validità, ove necessario per l'identificazione del richiedente.

24.10.5 L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.

24.11 Obbligo di comunicazione dei dati personali

24.11.1 Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la partecipazione al concorso e per la gestione della domanda.

24.11.2 Il mancato conferimento dei dati necessari comporta l'impossibilità per l'Azienda di istruire la domanda e, conseguentemente, di ammettere l'interessato al concorso o di procedere all'assegnazione e all'erogazione dei benefici richiesti.

24.12 Processi decisionali automatizzati

24.12.1 Il trattamento può avvalersi di strumenti e procedure informatiche per la gestione delle domande, la verifica dei requisiti e la formazione delle graduatorie secondo i criteri stabiliti dal Bando.

24.12.2 Tali procedure non comportano attività di profilazione né processi decisionali automatizzati ai sensi dell'art. 22 del GDPR, restando ferma la possibilità per l'interessato di presentare istanze, osservazioni, richieste di riesame o ricorsi secondo quanto previsto dal Bando e dalla normativa vigente.

24.13 Informativa estesa

24.13.1 L'informativa privacy estesa è disponibile qui:

https://www.dsu.toscana.it/documents/d/ardsu/55-informativa-benefici-estesa_def

ART. 25 NORMA DI RINVIO

25.1 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Toscana nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo on line dell'Azienda.

25.2 Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al documento concernente "Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore delle studentesse e degli studenti universitari – AA 2026/27" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 831 del 6 luglio 2026.

ART. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

26.1 Il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 è il Dirigente dell'Area Servizi agli Studenti dott. Enrico Carpitelli.

ART. 27 INFORMAZIONI SUL BANDO

27.1 Per chiarimenti sui contenuti del bando di concorso si può consultare la pagina delle FAQ: <https://www.dsu.toscana.it/borsa-di-studio#faq> oppure contattare l'Azienda con le seguenti modalità:

- aprendo un ticket sullo Sportello Studente <https://sportellostudente.dsu.toscana.it>
- tramite il numero unico **055 2347200** attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00.

Firenze, 20 luglio 2026

Il Direttore
(Dott. Enrico Carpitelli)

APPENDICE A

(
(al bando di concorso per borse di studio e posti alloggio a.a. 2026/2027)

Elenco dei Comuni per i quali gli studenti residenti possono far valere l'opzione di cui all'art. 2 punto 2.2

Per gli studenti che frequentano presso la sede di Firenze e risiedono nei seguenti comuni

ALTOPASCIO
BIENTINA.
BUTI
CALCI
CAPANNOLI
CAPANNORI
CAPOLONA
CASTELFRANCO DI SOTTO
CASTELLINA IN CHIANTI
CASTIGLION DEL LAGO
CASTIGLION FIBOCCHI
CASTIGLION FIORENTINO
COLLESALVETTI
FIRENZUOLA
LAMPORECCHIO
LARCIA
LATERINA
LIVORNO
LORO CIUFFENNA
LUCCA
LUCIGNANO
MARLIANA
MARRADI
MASSA E COZZILE
MONTE SAN SAVINO
MONTECARLO
MONTERCHI
MONTERIGGIONI
PALAIA
PECCIOLI
PISA
PONSACCO
PONTE BUGGIANESE
PORCARI
SAN GIMIGNANO
SAN GIULIANO TERME
SAN GODENZO
SANTA MARIA A MONTE
SIENA
SUBBIANO
VECCHIANO

Per gli studenti che frequentano presso la sede di Pisa e risiedono nei seguenti comuni

CAPRAIA E
LIMITE CARRARA
CASCIANA TERME - LARI
CASTELFIORENTINO
CERRETO GUIDI
CHIESINA UZZANESE
FIRENZE
FUCECCHIO
LA SPEZIA
LASTRA A SIGNA
MONTECATINI
MONTELUPO
MONTIGNOSO
ORTONOVO
PESCIA
PORCARI
SANTA CROCE
SARZANA
STAZZEMA
VINCI

Per gli studenti che frequentano presso la sede di Siena e risiedono nei seguenti comuni

ARCIDOSSO
AREZZO
CASCIANA TERME - LARI
CASOLE D'ELSA
CASTEL DEL PIANO
CASTIGLIONE D'ORCIA
CINIGIANO
FIRENZE
FOIANO DELLA CHIANA
LASTRA A SIGNA
GROSSETO
MAGLIANO IN TOSCANA
MONTALCINO
MONTEPULCIANO
MONTICIANO
PIENZA
PONTEDERA
RADICONOLI
SAN GIMIGNANO
SAN GIOVANNI D'ASSO
SAN MINIATO
SAN QUIRICO D'ORCIA
TREQUANDA

APPENDICE B

(al bando di concorso per borse di studio e posti alloggio a.a. 2026/2027)

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI EXTRA UNIONE EUROPEA A.A. 2026/2027

Tutta la documentazione sotto indicata, prodotta in lingua originale e legalizzata, deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane presenti nel paese d'origine o secondo le modalità previste dalle convenzioni internazionali vigenti in materia di legalizzazione.

1. **Stato di famiglia:** certificato che attesti la composizione della famiglia di appartenenza

Situazioni particolari

- Stato di famiglia con presente un solo genitore:
 - **in caso di divorzio:** occorre l'atto di divorzio o documento del tribunale se è in corso la separazione;
 - **in caso di morte:** occorre il certificato di morte se non già presentato all'Azienda negli anni accademici precedenti;
 - **lo studente non è stato riconosciuto dal padre:** occorre il certificato di nascita dello studente;
 - **in caso di abbandono del genitore:** dichiarazione della competente autorità;
 - **un genitore è irreperibile:** occorre la certificazione dell'irreperibilità effettuata dalle autorità competenti;
 - **presenza di un tutore nello stato di famiglia:** è necessario presentare atto di nomina del tutore delle autorità competenti;
 - Lo studente è orfano di entrambi i genitori:

è necessario consegnare i certificati di morte di entrambi i genitori se non già presentati all'Azienda negli anni accademici precedenti;
 - Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati:

è necessario presentare il certificato di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato della composizione della famiglia;
 - Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine:

è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure può essere specificato nel certificato della composizione della famiglia.
2. **Redditi:** Certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi **lordi complessivi (incluse le tasse)** da lavoro o pensione percepiti da **ciascuno** dei componenti **maggioresnni** della famiglia nell'anno solare 2025.

Situazioni particolari

- Se non si è in possesso del certificato sopra indicato deve essere presentato obbligatoriamente uno dei seguenti documenti:
 - Certificato rilasciato dal datore di lavoro con indicazione del salario percepito nell'anno solare 2025 (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse;
 - Ultima busta paga (dicembre 2025) soltanto se risulta il reddito complessivo percepito nell'anno 2025;
 - Tutte le 12 buste paghe mensili del reddito percepito nell'anno solare 2025, se nell'ultima busta paga non risulta il reddito complessivo;
- Per i componenti maggiorenni della famiglia senza un reddito:
 - **Studente:** certificato di iscrizione all'Università o altro istituto;
 - **Disoccupato:** Certificato di disoccupazione o indicazione dello stato di disoccupazione nel certificato della composizione della famiglia;
 - **Madre casalinga:** tale condizione può essere certificata nello stato di famiglia.

3. Fabbricati: certificazione di tutti i fabbricati posseduti alla data del 31 dicembre 2025 da **ciascuno** dei componenti della famiglia con l'indicazione della **superficie in metri quadrati**.

- Casa di abitazione:
 - **di proprietà:** certificato di proprietà con la superficie;
 - **in uso gratuito:** documento che attesti che il fabbricato è di proprietà di un soggetto non appartenente al nucleo familiare;
 - **con contratto d'affitto regolare:** contratto di locazione valido alla data di scadenza della domanda;
 - **in assenza dei documenti sopra indicati:** certificato di non proprietà dei membri della famiglia;
- Altri fabbricati: occorre presentare i relativi certificati di proprietà.

4. Patrimonio mobiliare: **certificati rilasciati dalle banche e istituti finanziari** dei conti correnti, dei depositi di qualsiasi tipo, delle carte prepagate ricaricabili e di credito, dei titoli azionari e obbligazioni, ed in generale titoli mobiliari, alla data del 31 dicembre 2025 di **ciascun** componente della famiglia.

- E' obbligatorio presentare la documentazione relativa al patrimonio mobiliare nelle seguenti situazioni:
 - Presenza di conti correnti rilevabili dalla certificazione presentata per i redditi percepiti
 - Lavoratori autonomi che hanno obblighi fiscali;
 - Presenza di un conto corrente o della carta prepagata posseduti in Italia dallo studente o altri membri della famiglia che si trovano in Italia.

APPENDICE C

(al bando di concorso per borse di studio e posti alloggio a.a. 2026/2027)

Elenco dei paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo individuati con
Decreto MUR n. 176 del 24/02/2026

Afghanistan
Angola
Bangladesh
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Central African Republic
Chad
Comoros
Democratic People's Republic of Korea
Democratic Republic of the Congo
Djibouti
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Kiribati
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Syrian Arab Republic
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Yemen
Zambia

APPENDICE D

(al bando di concorso per borse di studio e posti alloggio a.a. 2026/2027)

DICHIARAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA STUDENTI DELL'UNIONE EUROPEA

IL SOTTOSCRITTO

Cognome _____ Nome _____

Nato il ____/____/____ a _____ Cittadinanza _____

Residente a _____ Indirizzo _____

D I C H I A R A

Relazione di parentela (dichiarante, padre, madre, fratello/sorella, ecc...)	Reddito lordo percepito nell'anno 2025 (indicare le somme nella valuta del paese di provenienza)

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E REDDITI PERCEPITI

- ☐ Nel nucleo sono presenti figli minori e solo uno dei loro genitori
- ☐ Nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi qui dichiarati.

LA CASA DI ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E':

☐ **di proprietà** Superficie m²: _____

Somma eventuale mutuo residuo al 31/12/2025 _____

(indicare la somma nella valuta del paese di provenienza)

☐ **in locazione** Canone annuale di affitto: _____

(indicare la somma nella valuta del paese di provenienza)

Il canone di locazione è intestato a: _____

PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE

(INDICARE EVENTUALI ALTRI IMMOBILI OLTRE LA CASA DI ABITAZIONE, POSSEDUTI AL 31/12/2025)

Relazione di parentela	% posseduta	Superficie m ²	Somma eventuale mutuo residuo al 31/12/2025 (indicare la somma nella valuta del paese di provenienza)

PATRIMONIO MOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE

(INDICARE IL PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO AL 31/12/2025)

Relazione di parentela (dichiarante, padre, madre, fratello/sorella, ecc...)	Somma totale patrimonio mobiliare al 31/12/2025 (indicare la somma nella valuta del paese di provenienza)

Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato il presente modulo, allegato alla richiesta di borsa di studio e/o posto alloggio per farne parte integrante e sostanziale e che quanto in esso espresso è vero ed è documentabile su richiesta dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana.

luogo e data

firma dello studente

(segue informativa breve sul trattamento dei dati personali)

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(riferita all'Appendice D al bando di concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio 2026/2027)
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario informa che i dati personali conferiti mediante il presente modulo saranno trattati esclusivamente per la verifica della condizione economica e patrimoniale dello studente e del relativo nucleo familiare, nell'ambito della domanda di borsa di studio e/o posto alloggio.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Viale Antonio Gramsci n. 36 – 50132 Firenze, contattabile tramite PEC all'indirizzo dsutoscana@postacert.toscana.it oppure tramite e-mail all'indirizzo protocollo@dsu.toscana.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati, RPD/DPO, è FinData s.r.l., contattabile all'indirizzo e-mail dpo@dsu.toscana.it.

Finalità del trattamento

I dati personali saranno trattati per acquisire e verificare le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare, ai redditi percepiti, alla casa di abitazione, al patrimonio immobiliare e al patrimonio mobiliare, al fine di istruire la domanda di beneficio, verificare il possesso dei requisiti previsti dal Bando, effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), c) ed e) del GDPR, in quanto necessario per l'adempimento di obblighi di legge e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico connessi alla gestione dei benefici per il diritto allo studio universitario.

Il trattamento è inoltre necessario per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Categorie di dati trattati

Saranno trattati i dati indicati nel presente modulo, tra cui dati anagrafici e identificativi, dati di residenza e cittadinanza, dati relativi alla composizione del nucleo familiare, dati reddituali, dati relativi alla casa di abitazione, al patrimonio immobiliare e al patrimonio mobiliare.

Il modulo può contenere anche dati personali riferiti ai componenti del nucleo familiare dello studente, nei limiti necessari alla valutazione della condizione economica dichiarata.

Modalità del trattamento e destinatari

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee, informatiche e telematiche, da personale autorizzato e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza.

I dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, a soggetti pubblici o privati competenti per attività di istruttoria, verifica, controllo, pagamento, rendicontazione o adempimento di obblighi di legge, quali, a titolo esemplificativo, Università, Regione Toscana, INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, istituti bancari o tesoreria, nonché a fornitori di servizi informatici, documentali o di conservazione digitale nominati, ove necessario, Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione della domanda, all'erogazione dei benefici, allo svolgimento dei controlli e all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili, fiscali e di conservazione documentale. I tempi di conservazione sono definiti dal Piano di selezione e scarto dell'Azienda, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale all'indirizzo <https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/atti-amministrativi-general>

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l'istruttoria della domanda di borsa di studio e/o posto alloggio. Il mancato conferimento dei dati necessari comporta l'impossibilità di valutare correttamente la condizione economica dichiarata e, conseguentemente, di istruire la domanda o riconoscere il beneficio richiesto.

Processi decisionali automatizzati

Il trattamento dei dati conferiti con il presente modulo non comporta attività di profilazione né decisioni interamente automatizzate ai sensi dell'art. 22 GDPR. Resta fermo che la domanda sarà valutata secondo i criteri stabiliti dal Bando e dalla normativa vigente.

Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare, nei casi e nei limiti previsti dal GDPR, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e portabilità dei dati, ove applicabile, scrivendo al Titolare agli indirizzi dsutoscana@postacert.toscana.it o protocollo@dsu.toscana.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo dpo@dsu.toscana.it.

L'interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Informativa estesa

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia all'informativa estesa pubblicata all'indirizzo https://www.dsu.toscana.it/documents/d/ardsu/55-informativa-benefici-estesa_def

APPENDICE E

(al bando di concorso per borse di studio e posti alloggio a.a. 2026/2027)

BONUS – Guida pratica

Che cos'è

Il Bonus Crediti Formativi Universitari (CFU) è uno strumento previsto dal bando (art. 5.4.4) che consente agli studenti iscritti ad anni successivi al primo di raggiungere il requisito minimo di merito quando mancano pochi CFU. Non attribuisce nuovi crediti universitari e non è un beneficio economico: **serve esclusivamente per aiutare a raggiungere il requisito di merito necessario per essere idoneo al concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio.**

Chi può (e chi non può) utilizzarlo

- possono utilizzarlo gli studenti iscritti ad anni successivi al primo;
- non è utilizzabile dagli studenti del primo anno per evitare la decadenza;
- non può sostituire requisiti economici o altri requisiti previsti dal bando;
- non può essere utilizzato dagli studenti di cui agli articoli 9 (studenti con disabilità), 10 (studenti con figli minori), 11 (studenti detenuti), 12 (studenti atleti) in quanto beneficiano di requisiti di merito agevolati.

Quanto vale

Primo utilizzo	Bonus massimo
2° anno convenzionale di iscrizione	5 CFU
3° anno convenzionale di iscrizione	12 CFU
Dal 4° anno convenzionale di iscrizione	15 CFU

Precisazione per gli iscritti alla laurea magistrale

- il bonus si matura solo nella laurea triennale;
- in magistrale è possibile utilizzare esclusivamente l'eventuale bonus residuo maturato e non fruito in triennale.

Studenti che hanno conseguito la laurea di primo livello all'estero

Primo utilizzo	Bonus massimo
• 2° anno laurea magistrale	• 5 CFU
• 3° anno (convenzionale)	• 12 CFU

Esempi (studente iscritto ad una laurea triennale o magistrale a ciclo unico)

Anno convenzionale di iscrizione 2026/2027	Requisito di merito previsto	CFU acquisiti al 10/08/2026	Bonus massimo in caso di primo utilizzo	Esito
2°	25 CFU	20 CFU	5 CFU	Lo studente inserirà 20 CFU nella domanda: il sistema attribuirà in automatico 5 CFU bonus (in sede di elaborazione della graduatoria). Non residuano CFU bonus da utilizzare nel prosieguo del percorso universitario (1° e 2° livello).
2°	25 CFU	18 CFU	5 CFU	Lo studente inserirà 18 CFU nella domanda: tuttavia pur attribuendo il massimo numero di bonus disponibili (5) lo studente non riesce a raggiungere il minimo requisito di merito (si ferma a 23 CFU).
3°	80 CFU	80 CFU	12 CFU	Nessun Bonus da utilizzare avendo raggiunto il numero minimo di CFU previsto dal bando per essere idoneo.
3°	80 CFU	79 CFU	12 CFU	Lo studente inserirà 79 CFU nella domanda: il sistema attribuirà in automatico 1 CFU bonus (in sede di elaborazione della graduatoria). Residuano 11 CFU da utilizzare nel prosieguo del percorso universitario (1° e 2° livello).
3°	80 CFU	70 CFU	12 CFU	Lo studente inserirà 70 CFU nella domanda: il sistema attribuirà in automatico 10 CFU bonus (in sede di elaborazione della graduatoria). Residuano 2 CFU da utilizzare nel prosieguo del percorso universitario (1° e 2° livello)..
3°	80 CFU	67 CFU	12 CFU	Lo studente inserirà 67 CFU nella domanda: tuttavia pur attribuendo il massimo numero di bonus disponibili (12) lo studente non riesce a raggiungere il minimo requisito di merito (si ferma a 79 CFU)
4°	135 CFU	110 CFU	15 CFU	Lo studente inserirà 110 CFU nella domanda: tuttavia pur attribuendo il massimo numero

Anno convenzionale di iscrizione 2026/2027	Requisito di merito previsto	CFU acquisiti al 10/08/2026	Bonus massimo in caso di primo utilizzo	Esito
				di bonus disponibili (15) lo studente non riesce a raggiungere il minimo requisito di merito (si ferma a 125 CFU)
4°	135 CFU	129 CFU	15 CFU	Lo studente inserirà 129 CFU nella domanda: il sistema attribuirà in automatico 6 CFU bonus (in sede di elaborazione della graduatoria). Residuano 9 CFU da utilizzare nel prosieguo del percorso universitario (1° e 2° livello).

Esempi (studente iscritto ad una laurea magistrale)

Ipotesi A: non ha mai utilizzato il bonus in precedenza. Ha quindi a disposizione tutti e 15 i CFU bonus

Anno convenzionale di iscrizione 2026/2027	Requisito di merito previsto	CFU acquisiti al 10/08/2026	Bonus massimo in caso di primo utilizzo	Esito
2°	30 CFU	15 CFU	15 CFU	Lo studente inserirà 15 CFU nella domanda: il sistema attribuirà in automatico 15 CFU bonus (in sede di elaborazione della graduatoria). Non residuano CFU bonus da utilizzare al 3° anno convenzionale.
2°	30 CFU	20 CFU	15 CFU	Lo studente inserirà 20 CFU nella domanda: il sistema attribuirà in automatico 10 CFU bonus (in sede di elaborazione della graduatoria). Residuano 5 CFU da utilizzare al 3° anno convenzionale.

Ipotesi B: ha utilizzato in triennale parte del bonus. Ha quindi un residuo di CFU bonus da utilizzare.

Anno convenzionale di iscrizione 2026/2027	Requisito di merito previsto	CFU acquisiti al 10/08/2026	Bonus utilizzato in triennale	Bonus residuo per la magistrale	Esito
2°	30 CFU	15 CFU	Lo studente ha utilizzato il bonus al 2° anno di triennale (consumando 3 dei 5 CFU disponibili)	2 CFU	Lo studente inserirà 15 CFU nella domanda: tuttavia pur attribuendo il massimo numero di bonus disponibili (2) lo studente non riesce a raggiungere il minimo requisito di merito (si ferma a 17 CFU)
3°	80	77	Lo studente ha utilizzato il bonus al 3° anno di triennale (consumando 8 dei 12 CFU disponibili)	4 CFU	Lo studente inserirà 77 CFU nella domanda: il sistema attribuirà in automatico 3 CFU bonus (in sede di elaborazione della graduatoria).

In sintesi

- Il Bonus serve esclusivamente a raggiungere il requisito di merito;
- È riservato agli studenti iscritti ad anni successivi al primo;
- Lo studente in domanda deve dichiarare unicamente i CFU effettivamente conseguiti: i CFU bonus saranno aggiunti automaticamente in fase di elaborazione della graduatoria. Non è quindi necessario fare richiesta. Il Bonus viene applicato automaticamente dal sistema
- Si utilizza solo la quota necessaria;
- Una volta utilizzata per la prima volta la quota del bonus, si avrà a disposizione per gli anni successivi solo il residuo (differenza tra bonus massimo spettante nell'anno di primo utilizzo e bonus utilizzato);
- La parte residua rimane disponibile per gli anni successivi
- Non sostituisce gli esami sostenuti e non genera nuovi CFU.

Per tutti i dettagli e le casistiche particolari (lauree magistrali, titoli esteri, Medicina e Chirurgia, trasferimenti e passaggi di corso) si rinvia all'art. 5.4.4 del Bando.